

XVIII legislatura

A.S. 2031:

**"Conversione in legge del decreto-legge
30 novembre 2020, n. 157, recante
ulteriori misure urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da
COVID-19"**

Dicembre 2020
n. 194



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 2031: "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"». NL194, dicembre 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E CONTRIBUTIVA	1
Articolo 1 (<i>Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP</i>)	1
Articolo 2 (<i>Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre</i>).....	4
Articolo 3 (<i>Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposta sui redditi e Irap</i>)	7
Articolo 4 (<i>Proroga termini definizioni agevolate</i>).....	8
Articolo 5 (<i>Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del testo unico di cui regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</i>).....	10
Articolo 6 (<i>Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche</i>)	14
Articolo 7 (<i>Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione</i>)	18
Articolo 8 (<i>Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU</i>)	20
TITOLO II SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E AL LAVORO.....	22
Articolo 9 (<i>Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite</i>)	22
Articolo 10 (<i>Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche</i>).....	27
Articolo 11 (<i>Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</i>).....	28
Articolo 12 (<i>Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione</i>).....	31
Articolo 13 (<i>Misure in materia di integrazione salariale</i>).....	33
TITOLO III ULTERIORI MISURE URGENTI.....	35
Articolo 14 (<i>Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020</i>)	35
Articolo 15 (<i>Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale</i>)	35
Articolo 16 (<i>Rinvio del federalismo fiscale</i>)	36
Articolo 17 (<i>Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa</i>)	36
Articolo 18 (<i>Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234 e risoluzione controversie internazionali</i>).....	37
Articolo 19 (<i>Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati</i>).....	39
Articolo 20 (<i>Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonché per l'emersione del lavoro irregolare</i>)	41
Articolo 21 (<i>Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126</i>).....	58
Articolo 22 (<i>Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario</i>).....	59
Articolo 23 (<i>Fondo perequativo</i>).....	61

Articolo 24 (<i>Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale</i>).....	62
Articolo 25 (<i>Disposizioni in materia di infrastrutture stradali</i>)	63
Articolo 26 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	63

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E CONTRIBUTIVA

Articolo 1

(Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

Il comma 1 dell'articolo in commento estende, per tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione operanti sul territorio dello Stato¹, il differimento del termine di versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) portandola al 10 dicembre 2020, in luogo della scadenza del 30 novembre 2020.

Il comma 2 conferma le disposizioni recate dall'articolo 98 del DL n. 104 del 2020 e dall'articolo 6 del DL n. 149 del 2020 in tema di proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte dirette e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per i quali la scadenza è slittata al 30 aprile 2021.

Il comma 3 dispone che la medesima proroga del versamento della seconda rata di acconto al 30 aprile 2021 è riconosciuta anche ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che presentano i seguenti ulteriori requisiti: ammontare dei ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Ai sensi del comma 4 le disposizioni recate dal comma 3 si applicano anche - a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi conseguiti e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi - ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2 del citato DL n. 149 del 2020, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse)². La medesima disposizione si applica anche agli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e di livello di rischio alto³(c.d. zone arancioni).

Il comma 5 dispone che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021; non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

Il comma 6, modificando l'articolo 42-*bis*, comma 5, del DL. n. 104 del 2020, proroga al 30 aprile 2021 il termine - precedentemente fissato al 30 novembre 2020 - per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, dei versamenti IRAP eventualmente effettuati in misura insufficiente a causa di erronee applicazioni dell'articolo 24, comma 3 del DL n. 34 del 2020⁴ in tema

¹ Che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

² Come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

³ Come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149

⁴ Si rammenta che l'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell'acconto dell'IRAP

di interpretazione delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni.

Il comma 7 stima gli oneri derivanti dalle suddette proroghe in 1.759 mln di euro per l'anno 2020 e vi provvede ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto.

La RT evidenzia che il comma 1 non comporta effetti in termini di gettito in quanto la proroga del termine di versamento dal 30 novembre al 10 dicembre ricade nel 2020.

Sottolinea che con il comma 2 si conferma la proroga del termine di versamento per i soggetti ISA già disposta con l'art.98 del DL n.104 del 2020.

Con i commi 3 e 4 rappresenta che viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i seguenti contribuenti:

- soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel primo semestre dell'anno 2020 – rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente – una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento;
- soggetti che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al DL 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020. La medesima disposizione si applica ai soggetti che esercitano l'attività di servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020.

La stima della disposizione si basa sulle previsioni delle entrate della seconda rata di acconto elaborate per la Nota di aggiornamento al DEF tenendo conto dei versamenti del I acconto registrati dai soggetti in esame e dei più recenti andamenti macroeconomici. Ai fini di individuare i contribuenti con una soglia inferiore a 50 milioni di euro che hanno subito nel I semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019 un calo di fatturato del 33%, sono state utilizzate anche le informazioni disponibili negli archivi della fatturazione elettronica.

dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

Sulla base di queste elaborazioni si stima che il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti sopra individuati determini un onere di 1.759 milioni di euro nel 2020 e corrispondenti maggiori entrate nel 2021.

	<i>Importi in mln di euro</i>	
	2020	2021
Irpef	-54	54
Ires	-1.146	1.146
Irap	-559	559
Totale	-1.759	1.759

Con riferimento al comma 6 evidenzia che esso interviene nell'articolo 42-*bis* del DL 104 del 2020, prorogando al 30 aprile 2021 il termine, prima fissato al 30 novembre 2020, per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei versamenti IRAP eventualmente effettuati in misura insufficiente a causa di un'erronea applicazione dell'art. 24, comma 3, del DL 34/2020. Coerentemente con la valutazione presentata in sede di stima degli effetti derivanti dall'articolo 42-*bis* del DL n. 104 del 2020, al quale non era stato associato alcun effetto, la RT non ascrive prudenzialmente maggiori entrate, anche se la misura è suscettibile di generare un recupero di gettito per il 2021.

Conclude evidenziando che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Al riguardo in prima battuta si richiama l'attenzione sulla estensione soggettiva prevista dalle disposizioni all'esame; in particolare potranno usufruire dello slittamento del pagamento della seconda o unica rata di acconto entro il 30 aprile 2020:

- tutti i soggetti esercenti attività d'impresa arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 mln di euro, conseguiti nel 2019, e che abbiano subito una diminuzione di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo semestre dell'anno 2019;
- a prescindere dai requisiti di ricavi o compensi e dalla diminuzione di fatturato, tutti i soggetti con attività che rientrano tra uno dei codici ATECO di cui all'elenco in allegato 1 o 2 del DL n. 149 del 2020 (c.d. ristori bis) e che operano in una zona classificata come "rossa" oppure che esercitano l'attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione rientrante nella zona arancione.

Nel merito della stima si osserva che la RT non offre valori di dettaglio che consentano di verificare le ipotesi sottostanti alla quantificazione proposta; in particolare non indica il numero dei possibili nuovi soggetti che presenteranno una diminuzione del fatturato di almeno il 33%, il valore medio dell'acconto da essi versato in ragione delle risultanze storiche, il numero dei soggetti che rientrano nei codici ATECO di cui agli allegati 1 e 2 del citato DL n. 149 del 2020 nonché il peso dei contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50 mln di euro. Sul punto si

osserva che la vigente normativa prevede che gli ISA si applicano ai contribuenti che hanno dichiarato ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze; tuttavia volendo individuare un limite di riferimento è possibile utilizzare l'ammontare di ricavi e compensi indicato nella prima circolare applicativa degli ISA del 2 agosto 2019, n.7 dell'Agenzia delle entrate⁵, in cui per i 175 ISA approvati una delle cause di esclusione era rappresentata dal superamento del valore di 5.164.569 euro di ricavi o compensi. In considerazione di quanto precede si rappresenta che il nuovo limite di 50 mln di euro rappresenta circa 10 volte la soglia di valore dei ricavi o compensi che assoggetta ai primi 175 indicatori sintetici di affidabilità fiscale. In mancanza di dati specifici si rende necessario un approfondimento anche perché, come è verosimile e riscontrabile dalla tabella mostrata in RT, si modifica anche la suddivisione del minor gettito in termini di IRPEF, IRES ed IRAP rispetto al peso delle medesime variabili indicate nella RT annessa al precedente DL n. 104 del 2020⁶.

Infine si evidenzia che il maggior gettito stimato in RT per l'anno 2021 concorre alla copertura degli oneri associati al presente provvedimento. In proposito si evidenzia che tale importo potrebbe non corrispondere del tutto alla perdita stimata per il 2020, così come invece afferma la RT, atteso che il mese di dicembre non è ancora concluso e quindi i dati della fatturazione elettronica non rappresentano valori di consuntivo e l'attualizzazione del valore della seconda o unica rata di acconto potrebbe presentare margini di errore, anche perché i contribuenti potranno utilizzare, verosimilmente, il metodo previsionale e non già quello storico per la determinazione del valore della rata da versare.

Articolo 2 ***(Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)***

Il comma 1 dell'articolo in commento dispone per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione - con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro conseguiti nel 2019, e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese novembre 2020, rispetto allo stesso mese di novembre 2019 - la sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973⁷ e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta⁸;

⁵ Si evidenzia che successivamente sono stati adottati in materia altri criteri per l'anno 2020. In particolare si veda la circolare n. 16/E del 16 giugno 2020.

⁶ Infatti in quella sede il peso dell'IRPEF, rispetto al totale era del 31,81% (70/2.200), dell'IRES del 45,45% (1.000/2.200) e dell'IRAP del 22,72% (500/2.200) a fronte delle diverse percentuali riscontrabili nel provvedimento all'esame che vedono un peso dell'IRPEF del 3,06% (54/1.759), dell'IRES del 65,15% (1.146/1.759) e dell'IRAP del 31,78% (559/1.759). È intuibile ipotizzare che le modifiche dei rapporti siano dovute alle diverse dimensioni dei soggetti ora beneficiari della disposizione in parola.

⁷ Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

⁸ Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni.

- b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Ai sensi del comma 2 la sospensione riguarda anche i soggetti con le medesime caratteristiche evidenziate al comma 1 che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019.

Il comma 3 prevede che le disposizioni del comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione i quali hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto⁹, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di *tour operator*, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto¹⁰.

Il comma 4 dispone che i versamenti sospesi, di cui al presente articolo, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Nel comma 5 vengono indicati gli oneri derivanti dalla sospensione in argomento, valutati in 3.925 mln di euro per l'anno 2020, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto.

La RT evidenzia che la disposizione sospende i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte concernenti i redditi da lavoro dipendente e assimilato;
- alle addizionali regionali e comunali;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali.

Specifica che la disposizione è rivolta:

- ai soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel mese di novembre – rispetto allo stesso mese dell'anno precedente – una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno intrapreso, in data successiva al 30 novembre 2019, la loro attività di impresa, di arte o professione;
- ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020) e per le attività dei servizi di ristorazione nelle zone “rosse” e “arancioni” (art. 2 e art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020) nonché ai soggetti che operano nei settori economici

⁹ Come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

¹⁰ Come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

individuati nell'Allegato 2 ovvero che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di *tour operator*, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Rappresenta che la stima si basa sui versamenti mensili delle imposte interessate dalla sospensione tenendo conto del perimetro dei soggetti individuati dalla disposizione. Ad ogni soggetto ha abbinato le informazioni relative al codice attività, al fatturato, alla regione di domicilio fiscale o sede legale e alla variazione di fatturato registrata nel mese di novembre.

I versamenti riferiti ai soggetti così individuati li ha rivalutati per stimare il gettito del mese di dicembre 2020, considerando gli effetti della crisi epidemiologica in corso e le sue conseguenze sulle diverse attività economiche.

Nel complesso la RT stima un onere di 2.988 milioni di euro nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021, come indicato nella tabella seguente:

Importi in milioni di euro

	2020	2021
Ritenute	-683	683
Addizionale regionale	-48	48
Addizionale comunale	-21	21
Iva	-2.236	2.236
Totale	-2.988	2.988

Con riferimento ai versamenti contributivi ha effettuato la stima del minor gettito basandosi:

- sul monte retributivo del mese di dicembre 2019 tenendo conto dei provvedimenti di agevolazione contributiva vigenti per la valutazione del comma 3;
- sulla stima delle minori entrate per ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente per la valutazione dei commi 1 e 2.

Nel complesso per i contributi previdenziali e assistenziali stima un onere per minor gettito di 937 milioni di euro nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

Agli oneri recati dall'articolo in esame, valutati in complessivi 3.925 milioni di euro per l'anno 2020, rammenta che si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Al riguardo si osserva che la stima è basata sui versamenti mensili delle imposte interessate dalla sospensione considerando il perimetro dei soggetti individuati dalla disposizione, abbinando ad ogni soggetto il codice attività, il fatturato, la regione di domicilio fiscale o sede legale e la variazione di fatturato registrata nel mese di novembre. Pur condividendo la scelta delle variabili che influiscono sulla stima dell'articolo in commento, si rappresenta che la RT non palesa alcun dato circa la numerosità dei soggetti interessati - suddivisi tra coloro che hanno subito la prescritta diminuzione "limite" del fatturato e coloro che invece potranno usufruire della sospensione a prescindere dal dato sul fatturato¹¹ - il valore medio dei tributi/contributi/IVA sospesi, le aliquote medie delle addizionali regionale e comunale, il numero di soggetti che hanno intrapreso l'attività produttiva a decorrere dal 30 novembre 2019 ed il relativo peso sulla quantificazione proposta.

Occorre inoltre sottolineare che il calcolo dell'acconto dell'IVA, che slitta al mese di marzo 2021, verrà determinato utilizzando valori di consuntivo che potrebbero di fatto discostarsi, anche se verosimilmente per importi non elevati, da quelli stimati con riferimento al fatturato registrato nel mese di novembre 2020; infatti nel mese di marzo 2021 è verosimile ipotizzare che i contribuenti effettueranno il versamento in acconto con il metodo previsionale che si basa sull'imposta che sarà dovuta per l'ultimo periodo dell'anno, di cui sarà già ben definito l'ammontare. Tale aspetto potrebbe modificare il gettito atteso per l'anno 2021 a titolo di IVA.

Infine nessun dato viene fornito in merito alla stima delle minori entrate a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali.

Articolo 3

(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposta sui redditi e Irap)

La norma proroga dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 il termine¹² per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP. La norma quindi opera per il solo anno 2020.

La RT rappresenta che la disposizione non determina effetti finanziari negativi trattandosi di un intervento procedurale.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni.

¹¹ Quindi: coloro che esercitano attività di musei, teatri, palestre, (attività sospese dall'articolo 1 DPCM del 3 novembre 2020); coloro che esercitano l'attività di ristorazione con domicilio fiscale in zone rosse o arancioni; i soggetti che operano nel commercio al dettaglio (indicati nell'allegato 2 del DL n. 149 del 2020), alberghi, tour operator e agenzie di viaggio con sede in zona rossa alla data del 26 novembre 2020

¹² Di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998. Si ricorda che il termine del 30 novembre era stato stabilito a regime dall'art. 4-bis, comma 2, lett. a) del D.L. n. 34 del 2019, novellando a tal fine l'art. 2 del citato D.P.R..

Articolo 4 **(Proroga termini definizioni agevolate)**

Con il comma 1, intervenendo sull'art. 68, comma 3¹³ del D.L. n. 18 del 2020, si proroga dal 10 dicembre 2020 al 1 marzo 2021, il termine entro il quale devono essere pagate le rate ancora dovute per l'anno 2020 a titolo di definizione agevolata delle cartelle di pagamento per non incorrere nell'inefficacia della stessa definizione, nei casi di insufficiente o tardivo versamento. Nello specifico si tratta, in estrema sintesi, della somme dovute per la c.d. *rottamazione-ter*¹⁴ e di quelle da versare a titolo di "saldo e stralcio" delle cartelle nei casi di riduzione degli importi per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica¹⁵.

Il comma 2 fa quindi rinvio all'art. 26 per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in commento.

La RT rappresenta che, tenendo conto dell'andamento della riscossione derivante dalla "rottamazione-ter" e dal "saldo e stralcio" e considerando in particolare i pagamenti già effettuati dai contribuenti nonostante il differimento al 10 dicembre 2020 del termine di versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso, la stima degli effetti del rinvio al 1° marzo 2021 della scadenza per il pagamento delle somme ancora dovute per le rate 2020 è riportata nella tabella che segue:

<i>dati in miliardi di euro</i>	Anno 2020	Anno 2021
Impatto sul gettito	-0,95	0,95
Erario	-0,53	0,53
Enti previdenziali	-0,31	0,31
Altri enti	-0,11	0,11

In particolare, sul saldo netto da finanziare, la componente erariale determina effetti solo in termini di cassa trattandosi di riscossione di carichi affidati all'agente della riscossione negli esercizi pregressi, nei quali tali importi sono già stati accertati.

All'onere recato dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Al riguardo, la RT si limita ad offrire l'importo dell'impatto sul gettito per gli anni 2020 e 2021, in conseguenza del rinvio al 1 marzo 2021 del termine di pagamento di quanto dovuto per l'anno 2020, senza fornire informazioni aggiuntive (ad esempio in

¹³ Si riporta di seguito la norma interessata dalla novella: "3. *Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.*

¹⁴ Di cui all'art. 3 e 5 del D.L. n. 119 del 2018. Il differimento interessa anche le rate scadenti il medesimo giorno relative alle rottamazioni degli anni precedenti che sono state riaperte ai contribuenti inadempienti ai precedenti piani di rateazione.

¹⁵ Di cui all'art. 1, comma 190 della legge n. 145 del 2018.

merito: - agli importi relativi al recupero di gettito atteso nel 2020 e differito nel 2021, distinto per tipologia di rottamazione; - agli incassi realizzati nel 2020 nonostante il differimento del termine al 10 dicembre 2020 operato dal c.d. decreto "rilancio"¹⁶; - al gettito atteso per il 2021 in ragione del differimento operato dalla norma in commento, distinto per tipologia di definizione agevolata).

Si rappresenta che i dati di cui si dispone non consentono di riscontrare gli importi indicati nella RT. Tuttavia, si può evidenziare che la scelta di contabilizzare sin d'ora per l'anno 2021 l'importo che si sarebbe dovuto incassare nel 2020 potrebbe non rispondere all'adozione di un criterio di prudenza. Il differimento di quasi tre mesi del termine di pagamento potrebbe non risultare sufficiente a garantire il versamento totale e puntuale delle somme stimate in ragione dell'impatto sui contribuenti della grave crisi economica, acuita dal perdurare dell'emergenza sanitaria in essere. Si tratta di considerazioni che avrebbero potuto suggerire di valutare l'effetto positivo sul gettito 2021 soltanto a consuntivo ed in relazione agli incassi effettivamente realizzati. Inoltre l'avvenuta contabilizzazione di tali incassi per il 2021 concorre al finanziamento degli oneri del provvedimento in esame nel predetto esercizio (per il saldo netto da finanziare in termini di minore spesa corrente per gli enti previdenziali ed in termini di miglioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto in tutti gli altri casi).

In ottica meramente informativa, si ricorda che in occasione della recente audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate e presidente dell'Agenzia delle entrate - Riscossione¹⁷ è stato rappresentato che la "**prima edizione della c.d. rottamazione, introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, ha inciso sul magazzino per circa 12,3 miliardi di euro a fronte di un importo riscosso di circa 8,4 miliardi di euro. Le altre due edizioni della definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-bis" di cui all'art. 1 del D.L. n. 148/2017 e "Rottamazione-ter" di cui agli art. 3 e 5 del D.L. 119/2018) e l'istituto del "Saldo e Stralcio", a fronte di quanto già incassato, pari a circa 6,8 miliardi di euro, e della possibile riscossione di ulteriori 8,5 miliardi di euro (che si deve ancora concretizzare con l'incasso delle rate non ancora scadute dei piani di pagamento in corso), potranno complessivamente interessare il magazzino residuo per circa 24,2 miliardi di euro**".

Sempre nella stessa ottica, si riporta un estratto dalla TAVOLA III.6 - Misure *una tantum* a legislazione vigente - tratta dalla NADEF 2020¹⁸, con specifico riferimento alle entrate da Rottamazione delle cartelle.

¹⁶ Di cui al D.L. n. 23 del 2020.

¹⁷ L'audizione si è svolta presso la 6° Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 6 ottobre 2020 in relazione all'"Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2020-2022" ed allo "Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020"; l'estratto è a pag. 19 della Relazione.

¹⁸ La tavola si legge a pag. 92 del DOC LVII n. 3 -bis.

Misure <i>una tantum</i> (in mln di euro)						
Entrate	Consuntivo		Previsioni			
Rottamazione cartelle (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1.215	397	723	1.599	1.838	1.191

(1) Comprende le misure del D.L. n. 193 del 2017, D.L. 148 del 2017, D.L. n. 119 del 2018 e D.L. n.124 del 2019

Articolo 5

(Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del testo unico di cui regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

Con il comma 1 si dispone che il versamento del saldo del PREU sugli apparecchi da intrattenimento newslot (AWP)¹⁹ e videolottery (VLT) e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 (mesi di settembre-ottobre) è effettuato entro il 18 dicembre 2020 nella misura pari al 20 per cento del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre. Provvede quindi a differire al 2021 il versamento della restante quota (80%) che potrà essere dilazionata, con rate mensili di pari importo unitamente agli interessi legali calcolati giorno per giorno. Stabilisce quindi che la prima rata dovrà essere versata entro il 21 gennaio 2021, le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo e l'ultima rata entro il 30 giugno 2021.

Il comma 2 fa rinvio all'articolo 26 del provvedimento all'esame per la copertura degli oneri associati al presente articolo pari a 559 mln di euro per l'anno 2020.

La RT evidenzia che il comma 1 dell'articolo prevede minori introiti per il 2020. Rappresenta quindi che nei mesi di novembre e dicembre è previsto il pagamento del saldo del 5 bimestre PREU nonché i primi 3 acconti del sesto bimestre 2020 oltre alle ultime due rate delle precedenti proroghe previste dall'articolo 69, comma 1 del D.L. n. 18 del 2020 e dall'articolo 18, comma 8-*bis* del D.L. n. 23 del 2020, che fissavano come termine ultimo il 18 dicembre 2020.

Il comma 1 ha ad oggetto solamente il versamento del saldo e del canone concessorio del 5 bimestre PREU per il quale si prevede un versamento entro il 18 dicembre di una quota pari al 20% del dovuto prorogando al 2021 il versamento della restante quota.

Il saldo PREU del 5 bimestre è stimato in circa 685 milioni di euro, mentre il canone concessorio ammonta a circa 14 milioni di euro.

Per effetto di tale comma i concessionari verseranno circa 140 milioni di euro, mentre il restante 80% (pari a circa 559 milioni di euro) saranno versati a partire dal 22 gennaio 2021, con facoltà di rateizzazione e ultima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2021.

Viene, pertanto, spostato sull'esercizio 2021 un importo pari a 559 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

¹⁹ *Amusement with prizes (AWP).*

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che sulla disciplina delle modalità di versamento del PREU e del canone concessorio sono già intervenuti nel 2020 provvedimenti che hanno rimodulato le scadenze e gli adempimenti in correlazione alle limitazioni introdotte nell'operatività degli apparecchi di intrattenimento in commento per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19 (Si vedano, ad esempio, le norme di cui all'art. 69, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020²⁰ e di cui all'art. 18, comma 8-*bis*, del D.L. n. 23 del 2020²¹)²². Poiché i differimenti dei versamenti e le rateazioni disposte dai citati decreti-legge consentivano comunque gli incassi entro il 2020, le RT associate a tali disposizioni non vi hanno ascritto effetti finanziari. Tuttavia le predette RT non hanno fornito elementi informativi e stime circa gli importi interessati dalle dilazioni; importi che, unitamente a quelli degli incassi fino ad oggi realizzati, sarebbe utile conoscere sia per eventuali riscontri sia al fine di permettere un confronto con i valori tendenziali, così da consentire al Parlamento una prima valutazione circa l'impatto sul gettito del settore derivante dalle citate limitazioni all'operatività degli AWP e VLT correlate all'emergenza sanitaria.

Si rappresenta poi che la norma in commento nell'individuare la somma dovuta a titolo di saldo del PREU per il quinto bimestre lo determina "sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre". Sul punto appare opportuna una conferma che la norma in commento non innova la vigente disciplina nella parte in cui determina il *quantum* dovuto a saldo. In caso contrario sarebbe necessario un supplemento istruttorio al fine di valutarne gli eventuali effetti in termini di cassa.

Si ricorda che, per quanto di specifico interesse, la normativa vigente in materia di PREU è espressa dai decreti del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007 e del 1 luglio 2010²³, in attuazione delle

²⁰ Nello specifico il D.L. n.18 aveva disposto la proroga al 29 maggio 2020 della scadenza dei termini di versamento del PREU e del relativo canone, prevedendosi la possibilità di pagamento dilazionato con rate mensili di pari importo (la prima versata entro il 29 maggio, le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese seguente e l'ultima rata versata entro il 18 dicembre 2020).

²¹ Il D.L. n. 23 del 2020 aveva quindi prorogato al 22 settembre 2020 il versamento del PREU e del canone concessorio in scadenza al 30 agosto 2020. Le somme dovute sarebbero potute essere versate con rate mensili di pari importo (la prima entro il 22 settembre 2020, le successive entro l'ultimo giorno del mese e l'ultima entro il 18 dicembre 2020).

²² Con determinazione n. 156936/RU del 26 maggio 2020, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ha disposto per il solo anno 2020 l'annullamento degli acconti PREU per il bimestre maggio-giugno ed il versamento integrale del dovuto a titolo di PREU entro il 22 luglio 2020. Con determinazione n. 420165/RU del 18 novembre 2020, la medesima agenzia, in correlazione alla sospensione dell'attività di sale giochi, sale bingo e sale scommesse nonché le attività di gioco svolte in esercizi commerciali di diverso tipo, ha prorogato al 18 dicembre 2020 il versamento del canone concessorio ed il saldo relativo al PREU del bimestre settembre-ottobre in scadenza il 22 novembre 2020 nonché ha disposto l'annullamento degli acconti PREU per il bimestre novembre - dicembre in scadenza il 28 novembre ed il 13 dicembre, anticipando al 18 dicembre l'acconto dovuto il 28 dicembre da pagare in misura pari ad 1/6 del dovuto. Il pagamento del saldo PREU e del canone concessorio del bimestre novembre-dicembre rimane invariato alla data di scadenza del 22 gennaio 2021.

²³ Nello specifico i citati decreti regolamentano: - a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare, relativamente ai quali i soggetti passivi d'imposta assolvono, mediante versamenti periodici, il prelievo erariale unico; b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalità entro i quali e con le quali i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; d) le modalità per l'utilizzo in

disposizioni di cui all'articolo 39, commi 13 e 13-bis, del D.L. n. 269 del 2003, istitutivo del PREU²⁴. In base alla disciplina attuativa, per il pagamento del PREU, l'anno solare è suddiviso in sei periodi contabili ed ogni periodo contabile è formato da due mesi solari²⁵. I concessionari corrispondono il PREU dovuto in ciascun periodo contabile in quattro versamenti. Il saldo annuale è effettuato entro il 16 marzo dell'anno successivo. L'importo di ciascuno dei primi tre versamenti (i c.d. acconti) che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 25 per cento dell'ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente. Considerato poi il criterio di determinazione dell'importo del quarto versamento che il concessionario effettua per ciascun periodo contabile²⁶, se il PREU dovuto per un periodo contabile risulta inferiore alla somma degli importi dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo, la differenza a credito è utilizzata dal concessionario in diminuzione dei versamenti relativi ai periodi contabili successivi e al saldo annuale.

Le più recenti determinazioni del direttore dell'ADM in materia (la n. 156936/RU del 26 maggio 2020 e la n. 420165/RU del 18 novembre 2020) hanno derogato alla disciplina a regime sopra riportata, rimodulando scadenze ed annullando acconti in relazione a taluni bimestri dell'anno 2020²⁷ ²⁸. Al tempo stesso una rimodulazione

compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare.

²⁴ Le disposizioni citate introducono il prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento (PREU) di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS demandando all'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia Dogane e Monopoli) di stabilirne con proprio provvedimento le modalità attuative.

²⁵ I mesi relativi a ciascuno dei sei periodi contabili sono: gennaio-febbraio; marzo-aprile; maggio-giugno; luglio-agosto; settembre-ottobre; novembre-dicembre.

²⁶ Che si determina come differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile (calcolato sulla base di specifici parametri normativi) e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo.

²⁷ Sul punto si fa rinvio alla nota 24.

²⁸ Si riporta di seguito un estratto dalla determinazione n. n. 420165/RU del 18 novembre 2020 per quanto di specifico interesse:

"DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO l'articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.mm. che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento (da ora PREU) di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS demandando all'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia Dogane e Monopoli) di stabilirne con proprio provvedimento le modalità attuative;

VISTI i decreti del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007 e del 1 luglio 2010 che, in applicazione delle citate disposizioni regolamentano:

- a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare, relativamente ai quali i soggetti passivi d'imposta assolvono, mediante versamenti periodici, il prelievo erariale unico;
- b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
- c) i termini e le modalità entro i quali e con le quali i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo;
- d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;

(omissis)

"VISTI i DD.PP.CC.MM. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 con i quali sono state dapprima sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e, successivamente, le medesime attività anche se svolte

delle scadenze dei versamenti del PREU è stata operata anche da alcuni decreti-legge adottati nel corso dell'anno (i citati D.L. nn. 18 e 23 oltre al D.L. in commento). Si registra quindi un concorso di fonti di rango diverso nella disciplina della stessa materia.

Si rappresenta inoltre che le predette e più recenti determinazioni direttoriali richiamano espressamente nel preambolo il citato articolo 39, commi 13 e 13-*bis*, del D.L. n. 269 del 2003, che demanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia Dogane e Monopoli) di stabilire con proprio provvedimento le modalità attuative del PREU. Tuttavia, senza entrare nel merito della questione giuridica circa l'esistenza della legittimazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ad adottare determinazioni, in deroga temporanea e del contenuto ricordato, si osserva, per quanto di competenza, che la rimodulazione delle scadenze e l'annullamento degli acconti ha conseguenze sull'andamento degli incassi a titolo di PREU che potrebbero riflettersi anche sul quantum dovuto nel saldo annuale che, si ricorda, è effettuato l'anno successivo. Inoltre, considerato il meccanismo di determinazione degli importi degli acconti (che fanno riferimento ad una percentuale di quanto dovuto nel penultimo periodo contabile precedente), il loro venir meno potrebbe riflettersi sulla maturazione dei crediti in capo ai contribuenti nel caso in cui gli incassi PREU facciano registrare nel bimestre di competenza un andamento meno favorevole all'erario (in tali situazioni infatti il meccanismo delineato a regime chiama i soggetti tenuti al tributo a versare di più del dovuto rispetto agli incassi del bimestre

*all'interno di locali adibiti ad attività differente; **CONSIDERATO** che i citati DD.PP.CC.MM hanno azzerato la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento, privando i soggetti appartenenti all'intera filiera del gioco delle risorse finanziarie per far fronte ai versamenti tributari previsti e, di conseguenza, rallentando o addirittura impedendo il relativo versamento ai concessionari, quali soggetti passivi d'imposta, per il successivo riversamento all'erario;*

***RITENUTO** che, in considerazione della sospensione totale della raccolta tramite apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, il versamento degli acconti PREU per il bimestre novembre/dicembre, in scadenza il 28 novembre, il 13 dicembre e il 28 dicembre (parametrati all'imposta versata per il luglio/agosto 2020), sarebbero di gran lunga superiori ai versamenti effettivi, causando, per tale bimestre, la necessità di riconoscere successivamente lo scomputo dell'eccedenza dai versamenti dovuti per i bimestri successivi;*

***CONSIDERATO**, pertanto, che in un'ottica di semplificazione degli adempimenti tributari, in ragione dell'eccezionale situazione di emergenza dovuta all'epidemia da Covid-19 e in applicazione del principio costituzionale di capacità contributiva e del principio del favor contribuenti sia necessario prevedere modifiche temporalmente limitate ai citati Decreti Direttoriali del 12 aprile 2007 e del 1 luglio 2010, favorendo l'adempimento dei pagamenti dovuti e evitando, al contrario, il versamento di pagamenti non dovuti;*

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Per l'anno 2020:

il versamento del canone concessorio e del saldo relativo al PREU del bimestre settembre/ottobre, in scadenza il 22 novembre 2020 è prorogato al 18 dicembre 2020;

- gli acconti PREU per il bimestre novembre/dicembre, in scadenza il 28 novembre e il 13 dicembre sono annullati. Il terzo acconto PREU, in scadenza il 28 dicembre è anticipato al 18 dicembre ed è pagato per un importo pari a 1/6 del dovuto. Il pagamento del saldo PREU e del canone concessorio del bimestre novembre-dicembre rimane invariato alla data di scadenza del 22 gennaio 2021."

(omissis)

di competenza, anticipando quindi il tributo da pagare salvo il diritto a compensazione in occasione dei versamenti relativi ai periodi contabili successivi e al saldo annuale). Le rimodulazioni conseguenti alle più recenti determinazioni direttoriali hanno quindi indubbi riflessi sulle entrate erariali in termini di cassa, senza che le stesse peraltro siano supportate da relazioni tecniche bollinate dal ragioniere generale dello Stato ovvero oggetto di valutazioni parlamentari. Nel richiamare poi l'attenzione sulle considerazioni che si leggono nel preambolo delle citate determinazioni direttoriali che sono state poste a supporto delle scelte operate, si suggerisce di valutare se le stesse non debbano essere oggetto di preventiva o esclusiva valutazione parlamentare, sia per i riflessi finanziari che comportano sia per la ponderazione, espressa dalle determinazioni assunte, degli interessi coinvolti (quelli dei contribuenti del settore e quelli erariali).

In via ulteriore si osserva che il concorso di fonti normative di rango diverso che si è determinato nel 2020 non soltanto non rende di immediata ed agevole lettura per gli operatori la individuazione della disciplina della materia ma potrebbe in astratto dar luogo a sovrapposizioni, antinomie e, soprattutto, ad opzioni normative espressione di strategie differenti che sono possibili stante la diversità dei soggetti regolatori (il direttore dell'ADM, il legislatore).

Articolo 6

(Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche)

Il comma 1 estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 (contributo a fondo perduto previsto per tutto il territorio nazionale) anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del presente decreto (sostanzialmente agenti, rappresentanti, procacciatori d'affari e mediatori).

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100%
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 26 alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT afferma che, al fine di stimare i relativi oneri finanziari, è stata adottata la stessa metodologia applicata in occasione della stima effettuata per la sopra richiamata disposizione del Decreto Ristori 1 (n. 137 del 2020).

In particolare, sono stati anzitutto considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO elencati nell'allegato 1. A questi soggetti il nuovo contributo a fondo perduto sarà erogato automaticamente, accreditando il conto sul quale era stato erogato il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista dall'allegato 1 per ciascun codice ATECO.

Inoltre, occorre tener conto che il nuovo contributo a fondo perduto potrà essere richiesto anche dai soggetti che non avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, nonché dai soggetti con ricavi e compensi annui maggiori di 5 milioni di euro.

La stima di tale platea di soggetti (per coloro che avevano dichiarato ricavi e compensi annui fino a 5 milioni di euro) è stata effettuata come differenza, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il “nuovo” contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Invece, per i soggetti con ricavi e compensi annui maggiori di 5 milioni di euro è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale del volume d'affari IVA dichiarato per il 2019. L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

In base alla metodologia sopra descritta, gli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame possono essere stimati in 446 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare.

Considerato che nel 2020 sarà possibile erogare solo i nuovi contributi automatici a coloro che avevano già presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, i suddetti oneri sono così suddivisi tra gli esercizi 2020 e 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

Contributo a fondo perduto	Anno di erogazione	Ammontare (milioni di euro)
Automatico	2020	108
Nuove istanze	2021	338
	Totale	446

Al riguardo, in assenza di indicazioni circa la numerosità della platea e gli importi medi stimati, non si hanno elementi per effettuare una valutazione circa la congruità dello stanziamento.

La sola indicazione del numero dei destinatari che hanno percepito il primo contributo a fondo perduto consentirebbe, a partire dalla previsione di un onere pari a 108 milioni di euro (erogazione automatica), di procedere perlomeno ad una stima di massima della quantificazione complessiva.

Comunque, atteso che gli intermediari del commercio sono, globalmente considerati, circa 205.000 (dati i.stat) si osserva, a titolo meramente informativo, che un'erogazione generalizzata del beneficio, sulla base dell'onere complessivo stimato dalla RT, implicherebbe un valore medio del contributo di circa 2.200 euro, che andrebbe raffrontato con il valore medio emerso in relazione alla prima erogazione prevista (articolo 25 del decreto-legge n. 34), pari a circa 2.800 euro, atteso che nel caso in esame, come nell'appena citato articolo 25, il contributo viene riconosciuto senza maggiorazioni. Andrebbero quindi fornite rassicurazioni, anche se naturalmente non tutti gli operatori economici potrebbero aver avuto il calo di fatturato richiesto e

non tutti faranno domanda. In ogni caso si osserva, dal riparto degli oneri tra quelli automatici per chi ha già presentato domanda ed i nuovi, che tre quarti degli oneri sarebbero per le nuove domande presentate da chi pur avendone diritto, non aveva fatto domanda in precedenza o da chi supera la soglia di 5 milioni di euro di fatturato.

Si tenga presente, fra l'altro, che l'impegno finanziario correlato alla presente misura (confermando l'impostazione finora adottata) non è limitato alle risorse di cui al comma 2, non essendo configurato come limite di spesa e come è stato confermato dall'approvazione di un decreto ministeriale per stornare risorse dal cd "bonus turismo" (sottoutilizzato) al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34²⁹.

Articolo 7 ***(Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione)***

Il comma 1, intervenendo sull'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973:

- riscrive il comma 1--*quater* (al comma 1, lettera a) Nello specifico precisa la disciplina vigente chiarendo che dalla data di presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta, ovvero dell'eventuale decadenza dalla rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione e conferma il divieto di avviamento di nuove procedure esecutive.
- introduce due nuovi commi all'articolo 19 (al comma 1, lettera b).

Il nuovo comma 1-*quater*.1 dispone che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica³⁰ effettuata in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateazione.

Il nuovo comma 1-*quater*.2) chiarisce che il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate alle medesime condizioni precedentemente vigenti: che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il comma 2 dispone che le modifiche di sopra si applichino ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame).

I commi 3 e 4 prevedono una semplificazione le procedure e le condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021. Nello specifico il comma 3 deroga in via temporanea agli obblighi di documentazione della obiettiva difficoltà del contribuente prevedendo che tale condizione sia documentata, ai fini della concessione della rateazione, solo per somme iscritte a ruolo di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro).

Il comma 4, sempre con riguardo ai provvedimenti di accoglimento emessi per le predette richieste semplificate, dispone che la decadenza dal beneficio (con conseguente immediata esigibilità dell'intero importo e possibilità di dilazione a specifiche, più stringenti condizioni) si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, (in luogo di cinque rate).

²⁹ Cfr. Atto del Governo: 198, Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali, in relazione al bonus vacanze e al contributo a fondo perduto.

³⁰ Ai sensi dell'art. 48-*bis* del D.P.R. n.602 del 1973

Il comma 5 riapre i termini per la dilazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19), è intervenuta la decadenza dal beneficio.

Tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applica la decadenza lunga di cui al comma 4.

Infine, il comma 6, aggiungendo un periodo in fine all'articolo 68, comma 3-*bis* del D.L. n. 18 del 2020, consente di ripristinare la dilazione anche per debiti nei riguardi dei quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle (di cui al decreto-legge n. 193 del 2016 e 148 del 2017), in deroga alle previsioni in essi contenute.

La RT rappresenta che l'intervento normativo di razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 non determina effetti finanziari negativi. Le previsioni consentono una razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 prevedendo che, a seguito del pagamento della prima rata, si estinguano le procedure esecutive allo stato iniziale per le quali l'attuale disciplina contempla la sola improseguibilità. Al contempo si mantengono inalterate le garanzie a presidio del credito. Per le richieste di rateizzazione che verranno presentate dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino a tutto il 2021 si prevede l'innalzamento della soglia (da 60.000 euro a 100.000 euro), oltre la quale è necessario per il debitore documentare la propria temporanea situazione di difficoltà economica. Ciò consentirà di semplificare, nel periodo interessato dall'emergenza epidemiologica, l'accesso all'istituto della rateizzazione che rappresenta la principale modalità di estinzione dei debiti affidati alla riscossione coattiva. Tenendo conto che già a normativa attuale, i dinieghi alle istanze di dilazione per insussistenza della situazione di difficoltà finanziaria rilevata dalla documentazione presentata a corredo della richiesta di rateizzazione sono assolutamente marginali, l'intervento di innalzamento della soglia in argomento non è valutata idonea a comportare effetti finanziari ma consentirà, al contrario, di semplificare ulteriormente per tutto il 2021 l'accesso all'istituto della rateizzazione eliminando così oneri amministrativi ai cittadini alle imprese nonché all'Agente della riscossione. Altrettanto neutri dal punto di vista degli effetti finanziari, vengono valutati gli altri interventi straordinari sull'istituto della rateizzazione. Infatti, sia l'incremento da 5 a 10 del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla dilazione sia la possibilità di rateizzare nuovamente, senza saldare le rate scadute alla data di presentazione della relativa richiesta, i carichi per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio del pagamento rateale anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* del decreto-legge n.18/2020 – purché la richiesta di rateazione sia presentata entro il 31 dicembre 2021 – non vengono valutati idonei a determinare effetti negativi in quanto, considerato l'attuale contesto socio-economico determinato dall'emergenza epidemiologica, è altamente probabile che i contribuenti sarebbero comunque impossibilitati a corrispondere tutte le rate scadute dei vecchi piani di dilazione decaduti per poter ottenere un nuovo piano di pagamento rateale (e avere quindi la possibilità di regolarizzare la propria situazione

debitoria) nonché a rispettare con puntualità le scadenze mensili del nuovo piano di pagamento concesso. Analogamente, con riferimento alla estensione della possibilità di poter usufruire dell'istituto della rateizzazione ex art. 19 del D.P.R. n. 602/73 ai carichi pregressi per i quali non è stato versato quanto dovuto per le passate definizioni agevolate (c.d. "rottamazione 1", prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e c.d. "rottamazione-bis", prevista dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017), non si stimano, prudenzialmente, effetti finanziari in considerazione della già manifestata difficoltà ad adempiere le somme dovute per le misure agevolative.

Al riguardo, considerato quanto si legge in RT, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 8 ***(Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU)***

L'articolo in esame estende le disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di esenzione dal versamento della prima e seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)³¹, disposta a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto, ai soggetti passivi IMU, individuati nel comma 743 dell'articolo 1 della L. n. 160 del 2019 che siano anche gestori delle attività economiche indicate nelle disposizioni predette.

La RT evidenzia che la disposizione prevede che l'esenzione della prima e della seconda rata IMU prevista dall'art. 177 del D.L. n. 34 del 2020, dall'art. 78 del D. L. n. 104 del 2020, dall'art. 9 del D. L. n. 137 del 2020 e dall'art. 5 del D. L. n. 149 del 2020 riguarda i soggetti passivi dell'IMU e non i proprietari. Per beneficiare dell'agevolazione tali soggetti devono essere gestori dell'attività esercitata negli immobili esentati.

Ai fini degli effetti finanziari, la RT rammenta che la stima indicata nelle relazioni tecniche dei provvedimenti sopra menzionati è stata effettuata sulla base dei versamenti IMU imputabili ai codici ATECO corrispondenti alle attività economiche che si intendevano agevolare. Le quantificazioni tenevano conto del requisito che il proprietario dovesse essere gestore dell'attività. Ha rilevato peraltro che la metodologia utilizzata, che rappresenta l'unica possibile in base ai dati a disposizione, ha di fatto considerato i versamenti di tutti i soggetti passivi IMU (va ricordato che quelli imputabili ai soli proprietari rappresentano la quasi totalità dei versamenti).

Sottolinea che anche nei casi in cui la stima è stata effettuata mediante incrocio dei dati catastali e dei versamenti, come nel caso di alberghi e pensioni (immobili classificati nella categoria D2) e cinema e teatri (immobili classificati nella categoria D3), la stima è stata improntata a criteri di prudenzialità considerando di fatto i soggetti passivi IMU.

³¹ In particolare le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del DL 19 maggio 2020, n. 34; all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del DL 14 agosto 2020, n. 104; all'articolo 9, comma 1, del DL 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 5, comma 1, del DL 9 novembre 2020, n. 149.

Alla luce di quanto sopra indicato, alla disposizione in esame non si ascrivono ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già indicati nelle predette relazioni tecniche.

Al riguardo si osserva che le precedenti norme in tema di esenzione dal versamento della prima e seconda rata dell'IMU si riferivano esclusivamente ai soggetti proprietari e contestualmente gestori dell'attività esercitata negli immobili esentati; la modifica qui all'esame, resasi quindi necessaria stante la chiara limitazione normativa che riserva il beneficio ai proprietari, sposta il focus dai proprietari ai soggetti passivi dell'IMU ossia i possessori di immobili tra i quali vi rientrano, non solo i proprietari, ma anche coloro che sono titolari di diritti reali, i concessionari delle aree demaniali ed i locatari in caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

In proposito si osserva che la RT per tale indubbia estensione soggettiva non ascrive effetti di gettito asserendo che la stima associata ai citati provvedimenti di esenzione dal versamento dell'IMU era "*improntata a criteri di prudenzialità considerando di fatto i soggetti passivi IMU*". Poiché le disposizioni precedenti in materia riconoscevano il beneficio in favore dei soli proprietari dell'immobile che vi esercitassero all'interno di esso la loro attività imprenditoriale, ne deriverebbe che le predette quantificazioni possono ora ritenersi sovrastimate.

Tuttavia corre l'obbligo di rilevare che la estrema sinteticità delle RT recentemente presentate a corredo delle disposizioni agevolative in commento, e non solo, non sempre consente di avere un quadro chiaro circa la platea soggettiva considerata per la quantificazione; la qual cosa determina che, dovendo effettuare una verifica della stima presentata, si deve tener conto di quanto affermato nelle RT stesse. Si consideri che:

- la RT annessa all'articolo 177 del DL n. 34 del 2020 pur parlando di soggetti beneficiari possessori/gestori, di fatto produce una tabella riepilogativa degli effetti finanziari indicando solo il "proprietario/gestore" dell'immobile esentato;
- la RT annessa all'articolo 78 del DL n. 104 del 2020 dopo aver stimato un minor gettito su base annua di circa 30 mln di euro per i fabbricati D3³², provvede a determinare la perdita per tali soggetti nel 50% di quanto indicato, quindi in 15 mln di euro in ragione del fatto che il proprietario risultasse anche gestore dell'attività;
- la medesima impostazione di calcolo sembra essere stata utilizzata nella RT relativa all'articolo 5 del DL n. 149 del 2020.

Ora emerge invece che le predette stime consideravano tutti i soggetti passivi IMU. Con riferimento a quanto precede, al fine di verificare la stima presentata, si chiede di fornire una suddivisione del minor gettito a titolo di IMU in ragione delle diverse

³² Con proprietari aventi codice ATECO attinente all'attività di gestione di spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

tipologie di possessori dell'immobile nel quale viene svolta direttamente l'attività produttiva.

Alla luce di quanto rappresentato si rendono necessari approfondimenti al fine di escludere effetti finanziari negativi ulteriori rispetto a quanto stimato nelle RT precedenti.

TITOLO II

SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E AL LAVORO

Articolo 9

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite)

Il comma 1 prevede l'erogazione *una tantum* di un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo).

Il comma 2 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 30 novembre 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, alle medesime condizioni di cui al periodo precedente.

Il comma 3 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il comma 4 impone che i soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, né di pensione.

Il comma 5 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6 riconosce un'indennità pari a 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Il comma 7 stabilisce che il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, e dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020 (ovvero l'assenza di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione concessoria) si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma 8 dispone che le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Il comma 9 esclude che le indennità di cui al presente articolo concorrano alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917 del 1986 e stabilisce che sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per il 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 10 stabilisce che le indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 possono essere richieste, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2020.

Il comma 11 rinvia all'articolo 26 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di saldo netto da finanziare, 26,5 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT ricorda che per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il decreto-legge n. 137 del 2020, che all'articolo 15 ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.

Dopo aver anticipato che i requisiti richiesti dai commi 2, 3, 5 e 6 sono estensivi rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 137 del 2020 e illustrato il contenuto dell'articolo, la RT, perviene ad una stima sulla base di:

- 1) recenti dati amministrativi relativi alle domande pervenute, accolte ed accoglibili riguardanti l'indennità di cui trattasi. Particolare attenzione è stata rivolta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali per i quali si è rivista la stima originaria delle domande attese alla base del decreto interministeriale n. 12 del 13 luglio 2020 ed anche del decreto-legge n. 137 del 2020 (stima originaria di 170.000 domande attese, rivista recentemente in 85.000 domande attese);
- 2) ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo della proposta normativa;
- 3) ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte;
- 4) specifica indicazione, di carattere estensivo, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di:
 - a) non compatibilità dell'indennizzo esclusivamente per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e per i contratti intermittenti con corresponsione di indennità di disponibilità;
 - b) incompatibilità con il lavoro dipendente alla data del 19 maggio anziché del 19 luglio;

Pertanto, stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo sono complessivamente pari a 455.000 lavoratori come riportato nella tabella che segue.

Categorie di lavoratori	Domande attese
Stagionali turismo e stabilimenti termali	186.500
Spettacolo	52.500
Stagionali altri settori	53.000
Intermittenti	46.900
Autonomi occasionali	4.200
Venditori a domicilio	6.900
Lavoratori tempo determinato turismo	105.000
TOTALE	455.000

Con riferimento, poi, al comma 10, che differisce al 15 dicembre sia i termini per la presentazione delle domande dell'indennizzo di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 104 (dal 13 novembre) che quelli per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 137 (dal 30 novembre), la RT stima:

- 1.500 beneficiari per domande dell'indennizzo di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 che, tenuto conto degli indennizzi riconducibili a tale articolo, comportano un onere pari a 4,5 milioni di euro da imputarsi al 2021;
- 3.500 beneficiari per domande dell'indennizzo di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 che, tenuto conto degli indennizzi riconducibili a tale articolo, comportano un onere pari a 7 milioni di euro da imputarsi al 2021.

Complessivamente dal comma 10 derivano maggiori oneri per 11,5 milioni nell'anno 2021.

Pertanto, dalla proposta in esame risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 466,5 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 440 milioni di euro per l'anno 2020 riferibili al comma 1 e 26,5 milioni di euro nell'anno 2021 riferibili ai commi 2, 3, 5, 6 e 10.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti valori:

norma	S/E	C/K	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art. 9	S	C	466,5	0	0	440	26,5	0	440	26,5	0

(milioni di euro)

Al riguardo, si osserva che l'articolo ricalca sostanzialmente, al netto delle differenze evidenziate dalla RT, l'articolo 15 del decreto-legge n. 137 (cd. Ristori I), a sua volta impostato sulla falsariga dell'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, differendo dal 29 ottobre al 30 novembre 2020 il termine finale del periodo di riferimento rilevante per la perdita del rapporto di lavoro (fermo restando il termine *a quo* del 1° gennaio 2019). Si prende atto delle stime riportate (domande attese), in relazione alle quali si può segnalare che individuano platee un po' più ampie di quelle indicate come domande accoglibili (che può essere considerato un dato di consuntivo) alla RT al decreto-legge n. 137 in relazione all'analoga misura del decreto-legge n. 34 del 2020 (434.000 beneficiari), anche se meno ampie della stima finale fatta dalla RT al decreto n. 137 pari a 550.000 beneficiari che però considerava interamente accoglibili le 170.000 domande dei lavoratori a tempo determinato del turismo in assenza di dati specifici. Invece, alla luce delle nuove previsioni questa platea è ridotta alla metà (85.000), per cui anche la precedente stima complessiva scende a 465.000. Proprio in relazione ai lavoratori a tempo determinato appare quindi prudentiale la scelta di indicare in 105.000 le domande attese con un incremento quindi di 20.000 unità rispetto alle ultime previsioni.

Mentre non si dispone di elementi di dettaglio circa le stime della RT in ordine al recupero (parziale) delle domande respinte, alla quantificazione di quelle relative a soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro a partire dal 30 ottobre 2020 (elemento di differenziazione rispetto alla platea individuata nel Ristori I), senza averlo fatto anche fra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (per esempio, potrebbe trattarsi di soggetti neo assunti quest'anno o di lavoratori che hanno risentito maggiormente del declino economico registrato nell'ultimo mese, caratterizzato da più rigide restrizioni) e all'impatto delle disposizioni estensive per i lavoratori dello spettacolo (per i quali comunque si passa dalle precedenti 41.000 domande accoglibili a 52.500 domande attese), si ritiene comunque nel complesso ragionevole la stima della platea effettuata dalla RT, anche se un'ulteriore approfondimento andrebbe effettuato in relazione al

turismo invernale e al suo peso in termini di occupati rispetto alla stagione turistica primaverile.

In ogni caso, si ricorda che a garanzia del rispetto del limite di spesa è posto il consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e rigetto di ulteriori domande in caso di raggiungimento del predetto limite.

In relazione alle stime relative al comma 10, si prende atto dei dati forniti dalla RT in ordine alla platea dei beneficiari del differimento dei termini decadenziali, sui quali non si dispone di elementi di valutazione e che verosimilmente dovrebbero innanzitutto ricomprendere i soggetti che ora potranno presentare richiesta degli indennizzi anche per il passato in virtù del comma 7. Ciò posto, anche se la norma sembra in realtà limitare la portata del differimento soltanto all'ultima indennità prevista (quella dell'articolo 9 del decreto-legge n. 104) appare verosimile – anche se meritevole di conferma, stante la laconicità della RT sul punto – che la RT abbia ipotizzato che i soggetti in questione presentino richieste per diverse indennità pregresse, il che appare evidentemente prudenziale rispetto al tenore letterale del dispositivo. Sul punto, acquisita conferma di ciò, andrebbe chiarito il motivo alla base di due platee differenziate (una di 1.500 e l'altra di 3.500 soggetti) in termini di importi unitari medi che verranno percepiti (rispettivamente 3.000 e 2.000 euro). Tali importi supportano l'ipotesi che si tratti di più indennità pregresse *pro capite*. Comunque, si ribadisce che tale quantificazione non è verificabile, nemmeno in linea di massima, anche se l'ordine di grandezza non dovrebbe discostarsi da quello indicato dalla RT.

Oltre alle osservazioni appena formulate sulla quantificazione della platea, sugli importi unitari e sull'effettiva portata normativa del differimento dei termini decadenziali, si evidenzia che il comma 11 indica il complesso degli oneri correlati all'articolo (i 455 milioni di cui al comma 9 e gli 11,5 milioni di cui al comma 10 in esame) come “valutati” e non pari all'importo ivi indicato, in palese contrasto con quanto disposto dal comma 9, che pone un limite di spesa complessivo, valido sia per le indennità presenti che per quelle concesse sulla base del comma 10. Inoltre, vi è un errore quando il comma 11 afferma che "in termini di saldo netto da finanziare" gli oneri sono 26,5 milioni di euro per l'anno 2021, mentre si tratta di fabbisogno e indebitamento netto, per cui andrebbe valutata una riformulazione.

In ordine alla contabilizzazione degli effetti dell'articolo sui saldi, infine, appare piana la scelta in merito al SNF, che evidentemente sconta l'immediata ed integrale fornitura della provvista in favore dell'INPS. Per quanto riguarda gli altri saldi, si evince dalla RT che le effettive erogazioni slitterebbero al 2021 solo per i soggetti beneficiari delle nuove indennità di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 10, da cui si deduce implicitamente che si stimano in 440.000 i beneficiari in via automatica, ai sensi del comma 1, dell'indennità dell'articolo 9 del decreto n. 104 del 2020 e in 15.000 i nuovi beneficiari per effetto dei commi 2, 3, 5 e 6, per i quali è necessario acquisire una domanda ed effettuare la relativa istruttoria, che ne ritardano all'anno prossimo l'effettivo pagamento.

Sul punto, andrebbero fornite in ordine a tale ricostruzione assicurazioni circa l'effettiva realizzabilità del pagamento di tutte le indennità di cui al comma 1 nel corrente anno.

Articolo 10

(Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

Il comma 1 stabilisce che la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è incrementata di 92 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 92 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

La RT certifica che la disposizione è finalizzata ad incrementare le risorse per le misure di ristoro a fondo perduto destinate alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche poste in essere dal Dipartimento per lo sport a seguito delle disposizioni contenute nei D.L. 34/2020, 137/2929 e 149/2020.

FONDO PERDUTO 2020		
AZIONE	NR ASSOCIAZIONI	IMPORTO
doppio ristoro: raddoppio automatico degli importi erogati a giugno	15.597	81.502.056,00
ristori per le nuove domande pervenute	22.926	89.931.174,00
TOTALE		171.433.230,00

Come si evince dalla tabella sopra riportata, per far fronte alle richieste pervenute a seguito degli avvisi di evidenza pubblica posti in essere dal Dipartimento per lo Sport sono necessarie risorse pari a 171.433.230 euro complessive.

In considerazione dell'evidenza che il "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi del DL. 137/2020, come integrato dall'art. 29 del D.L. 149/2020, gode di una dotazione complessiva pari ad euro 80.000.000, la norma prevede un incremento di 92.000.000 euro.

All'onere recato dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

norma	S/E	C/K	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Art. 10	>S	C	92	0	0	92	0	0	92	0	0

Al riguardo, si osserva che la norma incrementa la dotazione del Fondo previsto dal decreto n. 137, il quale prevede misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione. La RT al decreto n. 137 si limitava a ribadire il contenuto.

Ciò premesso, riprendendo osservazioni già formulate al decreto n. 137³³, va evidenziata ancora l'assenza di principi nella definizione della tipologia delle misure e in merito ai criteri di ripartizione delle risorse, integralmente demandati a un atto meramente amministrativo. Pertanto, i dati forniti dalla RT in esame non sono idonei a chiarire le ragioni della necessità dell'incremento in questione, non disponendo di informazioni sull'importo del ristoro e di dati sugli importi erogati a giugno per i quali ci sarebbe un raddoppio automatico. Si può soltanto ricavare dai dati forniti che il "doppio ristoro" per chi ha già ricevuto risorse a giugno sarebbe in media pari a circa 5.225 euro per singolo beneficiario mentre i ristori per nuove domande pervenute sarebbero pari a 3.922 euro per singolo beneficiario.

In ogni caso, nulla da osservare essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica (Fabbisogno e Indebitamento), andrebbe confermato che l'intero effetto sia da ascrivere all'esercizio 2020, ciò che presuppone che l'impegno e l'erogazione integrale delle risorse possa comunque aver luogo entro e non oltre la fine dell'anno.

Articolo 11 **(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)**

Il comma 1 dispone che per il mese di dicembre 2020 è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del DPR n. 917 del 1986, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del citato DPR n. 917 e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, così come prorogate e

³³ Nota di lettura n.177, pagina 9.

integrate dai decreti-legge n. 34, n. 104 e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del DPR n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del medesimo DPR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.

Il comma 2 stabilisce che le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il comma 3 dispone che ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge n. 18, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge n. 34, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 104, ovvero di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 137, per i quali permangono i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.

Il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 3, incrementa di 170 milioni di euro per il 2020 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A.. Per le stesse finalità di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge n. 18, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge n. 34, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 104, ovvero di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 137. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre.

Il comma 5, ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi da 1 a 3, considera cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Il comma 6 dispone che Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Il comma 7 provvede ai sensi dell'articolo 26 alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2020.

La RT fa presente che l'articolo reitera per il mese di dicembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista in precedenti decreti-legge correlati all'emergenza epidemiologica. Inoltre segnala che i compensi erogati nell'«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all'interno dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917 del 1986, sono classificati dal legislatore tra i «redditi diversi». Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).

I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995».

In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro.

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute S.p.A. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e novembre 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 209.601 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a circa 170 milioni di euro. Si prevede, inoltre, che le eventuali somme residue risultanti all'esito della corresponsione dell'indennità per il mese di dicembre a tutti gli aventi diritto, saranno distribuite in parti uguali ai medesimi beneficiari sino all'esaurimento delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo.

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

Al riguardo, si osserva che la RT relativa all'ultima, analoga disposizione (ovvero l'articolo 17 del decreto-legge n. 137 del 2020 – cd Ristori I) indicava in 155.000 la platea dei soggetti destinatari del beneficio, mentre la presente RT individua la platea dei beneficiari in quasi 210.000 lavoratori. Andrebbe chiarito se tale difformità scaturisca dalle risultanze degli ultimi monitoraggi (quelli relativi all'erogazioni di novembre, che quindi non avrebbero consentito un'integrale soddisfazione dei richiedenti), dalla diversità soggettiva delle platee nelle varie mensilità (per cui, anche se in ogni singola erogazione gli stanziamenti sono congrui, in virtù del comma 3 le platee, non perfettamente coincidenti, tendono a stratificarsi e quindi aumentano i

beneficiari), ovvero dalla disposizione di cui al comma 5, che ovviamente appare idonea ad ampliare la platea dei beneficiari, magari in relazione agli sportivi impegnati nelle discipline più tipicamente invernali. Sulla base della platea indicata la quantificazione risulta sostanzialmente corretta, presentando anzi un margine per coprire ulteriori 2.500 domande rispetto a quelle stimate. Si ricorda, comunque, che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che resta operativo il consueto meccanismo di monitoraggio e di rigetto delle domande eccedenti le risorse stanziare, che garantisce comunque il rispetto dei limiti di spesa previsti.

Come in occasione dell'analogue, ultime disposizioni in materia, recate, appunto, dall'articolo 17 del decreto-legge n. 137 e dall'articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2020, si rileva che non appare opportuno escludere l'autocertificazione relativa all'aggiornamento dei requisiti e delle assenze di una causa di esclusione, prevedendo invece il comma 3 l'automatica erogazione del sussidio ai precedenti percettori.

Articolo 12 ***(Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)***

Il comma 1 incrementa di 90 milioni di euro per il 2021 il fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 2 incrementa di 10 milioni di euro per il 2020 il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Inoltre, modificando la disposizione appena citata, destina le risorse del fondo ivi previsto, oltre che alle agenzie di viaggio, ai *tour operator*, alle guide e agli accompagnatori turistici, anche alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00 (trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane).

Il comma 3 incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021 il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

Il comma 4 stabilisce che i contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera *d*) e 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il comma 5 dispone che, con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 4, i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Il comma 6 incrementa di 400 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, per il sostegno dell'internazionalizzazione (cd. "Fondo 394"), nonché di 100 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (fondo per la promozione integrata), per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera *d*) del medesimo comma, dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul “fondo 394”.

Il comma 7 rinvia all'articolo 26 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021.

La RT chiarisce che il fondo di cui al comma 1 è iscritto, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 1919 pg. 1 “Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo etc.” afferente al Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale. Le risorse ora stanziare consentiranno il ristoro di numerosi operatori già identificati da precedenti bandi.

La RT precisa poi che il fondo di cui al primo periodo del comma 2 è iscritto, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 6834 pg. 1 “Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator a seguito delle misure di contenimento del covid-19” afferente al Centro di responsabilità amministrativa 16 – Direzione generale turismo.

Il fondo di cui al comma 3, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è iscritto sul cap. 2062 pg. 1 “Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali” afferente al Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale. Anche in tal caso le risorse stanziare consentiranno il ristoro di numerosi operatori già identificati da precedenti bandi.

Dopo aver ribadito il contenuto del comma 4, la RT riconosce che la disposizione, sotto l'aspetto strettamente finanziario, configura una rinuncia a maggior gettito.

Il comma 5 reca una disposizione ordinamentale relativa alla validità dei DURC in corso di validità al 29 ottobre 2020, e pertanto non determina effetti finanziari negativi.

In relazione al rifinanziamento del cd. "fondo 394", la RT sottolinea che, trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno per 400 milioni di euro nel 2020.

La RT si sofferma poi sul secondo rifinanziamento recato dal comma 6, affermando che, poiché la destinazione del rifinanziamento è espressamente prevista dalla disposizione normativa, non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto. Trattandosi in tal caso di componente a fondo perduto, il maggiore onere della disposizione impatterà in egual misura sui tre saldi.

Al riguardo, nulla da osservare in relazione ai diversi stanziamenti previsti, atteso che i relativi oneri sono configurati in termini di tetti di spesa. Anche l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 non presenta profili problematici, sia perché comunque

resta confermata l'operatività del fondo nei limiti delle risorse stanziare, sia perché – da un punto di vista della sua congruità effettiva – detta estensione alle imprese che offrono i servizi tipicamente svolti dagli autobus turistici scoperti è accompagnata da un aumento della dotazione del Fondo.

In relazione al comma 4, infine, si concorda con quanto asserito dalla RT in ordine al fatto che tale disposizione configura semplicemente una rinuncia a maggior gettito, giacché nulla era stato disposto in merito all'eventuale assoggettamento a imposizione dei contributi richiamati dal comma 4 e nessun effetto fiscale era stato ascritto alle relative disposizioni (in caso contrario, invece, sarebbero state contabilizzate nei saldi delle entrate che il presente comma avrebbe eliminato, determinando quindi maggiori oneri).

Articolo 13 ***(Misure in materia di integrazione salariale)***

Il comma 1 riconosce i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga), anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Il comma 2 rinvia all'articolo 26 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2022.

La RT afferma che, in virtù del presente articolo, relativamente alle settimane previste dal decreto-legge n. 104 del 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, sarebbe consentito anche ai lavoratori assunti dalle aziende dalla data del 14 agosto fino al 9 novembre 2020 l'accesso alla cassa integrazione con causale Covid-19. Per questi lavoratori resterebbe ovviamente al massimo un mese di integrazione salariale, quello di dicembre 2020, con effetti finanziari che si riverberano sul 2021 in virtù dei tempi di adozione della misura e delle procedure applicative.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati dalla norma è stata effettuata aumentando le platee definite nella RT relativa all'articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020 di un ulteriore 3% tenendo conto che si tratta di un collettivo relativamente poco numeroso. Si tenga inoltre presente che l'incidenza dei beneficiari di integrazione salariale sul complesso dei lavoratori assunti dopo il 14 agosto 2020 dovrebbe essere inferiore agli altri lavoratori riguardando presumibilmente settori economici marginalmente toccati dalla crisi. Si ipotizza la durata dei trattamenti mediamente di 4 settimane.

Il maggior onere derivante dal provvedimento in esame è stato quantificato sulla base delle stesse basi tecniche utilizzate ai fini della quantificazione del citato articolo 12.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame.

Stima oneri per ulteriori 4 settimane di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD, entrate dovute a contribuzione addizionale per i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica; mln di euro)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Anno 2021									
Ordinaria	10.200	4	79,5	5,8	3,8	-4,2	-2,8	-7,0	0,3
Fondi arietà	29.800	4	71,6	5,7	3,6	-10,9	-7,0	-17,9	0,8
Deroga	18.300	4	64,8	5,8	3,7	-6,2	-4,0	-10,2	0,4
Totale	58.300	4	70,8			-21,3	-13,8	-35,1	1,5

Dalle maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione del contributo addizionale derivano effetti finanziari fiscali come sotto rappresentati.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; mln di euro)

	maggiori entrate contributive (contributo addizionale)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	1,5	0,0	1,5
2022		-0,6	-0,6
2023		0,2	0,2
2024			0,0

Pertanto dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti:

Saldo netto da finanziare – maggiori oneri per l'anno 2021 pari a 35,1 milioni di euro; 1,5 milioni di euro di minori spese (sempre per il 2021) in relazione alle maggiori entrate derivanti dalla disposizione medesima (minori trasferimenti dal bilancio statale all'INPS), nonché minori entrate pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022.

Indebitamento netto e fabbisogno – maggiori oneri per l'anno 2021 pari a 21,3 milioni di euro (corrispondenti alla componente delle prestazioni, al netto della contribuzione figurativa); 1,5 milioni di euro di maggiori entrate (sempre per il 2021) derivanti dalla disposizione medesima, nonché minori entrate pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022.

Al riguardo, sulla base delle ipotesi assunte dalla RT in ordine alla platea dei beneficiari, che fra l'altro corrispondono a un valore anche maggiore del 3% indicato nella parte descrittiva e che appaiono sufficientemente prudenziali, alla luce dell'osservazione della RT circa la situazione economica più favorevole dei settori che

hanno effettuato assunzioni negli ultimi 3 mesi, che si ritiene di condividere, e in considerazione – trattandosi di nuove assunzioni – del fatto che verosimilmente i valori unitari di riferimento dovrebbero essere più contenuti di quelli riportati nella tabella di calcolo, non si hanno rilievi da formulare.

Nulla da osservare anche in relazione al contributo addizionale, agli effetti fiscali indiretti da esso indotti e alla contabilizzazione differenziata fra SNF, da un lato, e indebitamento netto e fabbisogno, dall'altro.

TITOLO III ULTERIORI MISURE URGENTI

Articolo 14

(Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020)

Il comma 1 si dispone che le elezioni suppletive di seggi di Senato e Camera dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si tengano entro il 31 marzo 2021.

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT certifica che la norma interviene in materia di elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15

(Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale)

L'articolo reca disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno della pubblica amministrazione in relazione al periodo contrattuale 2022-2024.

Il comma 1 prevede che i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, al fine dell'accertamento della rappresentatività sindacale, siano rilevati con riferimento alla data del 31 dicembre 2021. La norma precisa che tali dati siano trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Inoltre, in deroga alla normativa vigente posta dall'art. 42, c. 4, del D.Lgs. 165/2001, la proroga degli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

Il comma 2 attribuisce agli accordi o contratti collettivi la possibilità di prevedere il ricorso a modalità telematiche per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

La RT certifica che la norma reca misure per la rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno dell'Amministrazione pubblica.

La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, sul comma 2, nel presupposto che dalla riconosciuta possibilità che l'elezione delle rappresentanze sindacali e lo svolgimento delle relative assemblee possano d'ora innanzi avvenire anche con modalità "telematiche", non derivino nuovi e maggiori oneri per le Amministrazioni pubbliche, potendo queste ultime provvedervi, potendo avvalersi a tal fine delle sole risorse strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente - circostanza, quest'ultima, su cui andrebbe richiesta un'opportuna conferma - non ci sono osservazioni.

Articolo 16 ***(Rinvio del federalismo fiscale)***

La norma apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 concernente disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. In particolare, si differisce dal 2021 al 2023 la data di entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, ovvero la rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF (art. 2) e la quota di compartecipazione regionale all'IVA (art. 4), la soppressione dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario (art. 7) e il finanziamento del Fondo perequativo mediante una quota dell'addizionale regionale all'IRPEF e della compartecipazione all'IVA (art. 15).

La RT descrive la norma e conferma per gli anni 2021 e 2022 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000, affermando che la disposizione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che nelle precedenti proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 17 ***(Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa)***

L'articolo stabilisce in sintesi che tutti i dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze stipulino entro il 31 dicembre 2021 appositi accordi con Sogei spa per lo sviluppo e la conduzione dei sistemi informatici dipartimentali. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti, per quanto riguarda i sistemi informativi relativi al sistema della finanza pubblica.

In particolare, al primo periodo, si modifica a tal fine il primo periodo del comma 3-bis dell'art. 4 del D.L. 95/2012, eliminando le finalità per le quali sono state trasferite a Sogei le attività precedentemente svolte da Consip (ossia il conseguimento degli obiettivi di controllo e monitoraggio

della finanza pubblica e di razionalizzazione ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le correlate attività di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione). Il secondo periodo del comma 3-*bis* riformulato consente a tutti i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre a quello della Ragioneria, e con la parziale eccezione del Dipartimento delle finanze (si rinvia al sesto periodo), di stipulare propri atti con la Sogei per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l'erogazione dei connessi servizi. Il terzo periodo del comma riconosce analoga facoltà al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti il sistema di finanza pubblica. Il quarto periodo prevede che il Capo del Dipartimento amministrazione generale del ministero dell'economia e delle finanze, a partire dal 1° gennaio 2020, con uno o più provvedimenti, proceda, sentita la Sogei, a rideterminare gli importi dei corrispettivi previsti dalla Convenzione per la realizzazione e la gestione delle attività informatiche dello Stato 2013-2016 nelle more di adozione degli accordi da parte dei dipartimenti interessati. Ciò si rende necessario – come rileva la relazione illustrativa - al fine di garantire una corretta remunerazione per i servizi erogati da Sogei S.p.A.. Il quinto periodo reca una disposizione transitoria, prevedendo che la Convenzione vigente che regola i rapporti, cessi di avere definitivamente efficacia al momento della entrata in vigore di tutti gli accordi o disciplinari. Al sesto periodo una disposizione *ad hoc* è prevista per il Dipartimento delle Finanze, che adotta un accordo valido per il Sistema informativo della fiscalità, cui aderiscono le Agenzie Fiscali, in continuità con quanto avvenuto fino ad ora. Il settimo periodo, prevede che il vigente accordo tra Sogei S.p.A. ed il Dipartimento delle Politiche fiscali, riguardante anche le Agenzie fiscali, continui comunque ad essere efficace fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo.

La RT evidenzia che il provvedimento definisce un nuovo modello relazionale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., per la conduzione e sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici, strettamente connessi con le esigenze delle singole strutture del MEF. Analogo modello è previsto per i rapporti tra Corte dei conti e Sogei S.p.A.. In particolare, si prevede che ciascuna struttura, in relazione alle proprie competenze e peculiarità operative, stipuli un disciplinare con SOGEI, promuovendo un assetto orientato all'erogazione di servizi tecnologici avanzati coerenti con le strategie e la mission delle parti.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma si prevede che attraverso il nuovo modello relazionale potranno conseguirsi risparmi nei costi di conduzione dei sistemi, potendo beneficiare delle economie di scala ottenibili con l'utilizzo degli *asset* infrastrutturali di SOGEI.

Al riguardo, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 18

(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234 e risoluzione controversie internazionali)

Il comma 1 dell'articolo in commento stabilisce che - in considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali sanitarie, e considerando l'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse - in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo della L. n. 234 del 2012 e dell'articolo 17, comma 3 del decreto del ministro dello sviluppo economico n. 115 del 2020, nel periodo compreso tra il 1° gennaio

2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi³⁴.

Ai sensi del comma 2, al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, sono apportate modifiche, da effettuare entro il 31 dicembre 2022, al regolamento di cui al citato articolo 52, commi 6 e 7, della L. n. 234 del 2012.

Il comma 3, modificando l'articolo 29, comma 7 della L. n. 78 del 2010, estende la limitazione della responsabilità erariale dell'Amministrazione finanziaria alle sole ipotesi di dolo, anche in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, di cui alla direttiva (UE) 2017/1852. Prevede la medesima limitazione anche in relazione alla definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale ed agli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli.

Il comma 4, novellando l'art. 20 del DPR n. 602 del 1973, dispone che gli interessi applicabili alle imposte o maggiori imposte dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri, a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.

La RT per i commi 1 e 2 evidenzia che l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Rappresenta che con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato. In particolare, il comma 7 del citato articolo 52 prevede che l'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

Sottolinea quindi che la disposizione prevede l'interpretazione autentica di quanto disposto dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come non applicabile agli aiuti di cui all'articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, assume carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

³⁴ Tale responsabilità deriva dalla: mancata trasmissione al Registro nazionale degli aiuti di Stato delle informazioni relative agli aiuti concessi; mancata utilizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis*, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi; mancata espressa indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione di aiuti di Stato dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nonché dell'avvenuta interrogazione dello stesso.

Evidenzia che la disposizione di cui al comma 3 non determina effetti dato il tenore ordinamentale della stessa.

Infine rappresenta che la disposizione di cui al comma 4 non determina effetti trattandosi di un intervento ordinamentale finalizzato ad uniformare la disciplina degli interessi applicabili nell'ambito di procedure amichevoli, anche in coerenza con la misura vigente relativa alle procedure amichevoli individuali di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 49/2020.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2.

Per quanto riguarda il comma 3 non si rilevano effetti di gettito in linea con l'originaria disposizione contenuta nel ricordato nell'articolo 29, comma 7 della legge n. 78 del 2010 per la quale non erano state ascritte variazioni finanziarie.

Infine per il contenuto del comma 4, pur rilevando un presumibile minor incasso a titolo di interessi, non si hanno osservazioni da formulare atteso che trattasi di entrate eventuali e pertanto di prassi non quantificate in sede di RT.

Articolo 19

(Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati)

Il comma 1 stabilisce che i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possano, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la «Proroga Straordinaria»). Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche nel caso in cui:

- il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015 n. 30, (il «Periodo di Grazia»), ma tale facoltà non sia stata ancora esercitata alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di Grazia;
- sia già stata deliberata la proroga di cui al Periodo di Grazia ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia;
- il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- la loro scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020.

L'eventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria, fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria.

Il comma 2 stabilisce che i gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria, previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti dei fondi. Viene poi disciplinata la modalità di svolgimento della riunione e della manifestazione di voto nonché i termini per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Si dispone che durante il periodo di Proroga Straordinaria e, ove il gestore vi faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel relativo regolamento ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.

Il comma 3, applica, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 22, dal comma 5-*quater* al comma 5-*novies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, relative: alle modalità di convocazione dell'assemblea, svolgimento e deliberazione della stessa; al contenuto dell'avviso di convocazione dell'assemblea; alla finalità della proroga straordinaria; alla distribuzione dei proventi netti; agli obblighi di comunicazioni delle determinazioni assunte da parte delle società di gestione alle Autorità competenti.

Il comma 4 stabilisce che le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità al presente articolo si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio.

La RT afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La disposizione è volta a proteggere l'interesse dei partecipanti ai fondi immobiliari quotati di prossima scadenza. Secondo la RT, in ragione della crisi da COVID-19, i gestori dei fondi immobiliari potrebbero infatti vedersi costretti a liquidare, con un forte sconto, i beni immobiliari di proprietà dei fondi da essi gestiti al fine di rispettare il termine di durata dei propri prodotti di gestione collettiva. La vendita a forte sconto potrebbe comportare una significativa diminuzione dei ritorni per gli investitori di ciascun fondo. La possibilità per i gestori di beneficiare di una proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati potrebbe, conseguentemente, contribuire ad evitare un eventuale pregiudizio (minori ritorni) per gli investitori al dettaglio in fondi immobiliari quotati proprio in ragione di quel maggiore "bisogno di protezione" di cui necessitano tali investitori rispetto agli investitori professionali. Tale facoltà potrebbe aggiungersi a quella di avvalersi del "periodo di grazia ordinario", così come previsto attualmente dall'articolo 11 paragrafo 2 del DM n. 30/2015. In particolare, i gestori dei fondi immobiliari retail e quotati che non si siano ancora avvalsi del "periodo di grazia ordinario" potrebbero valutare se utilizzare prima la facoltà di estensione "straordinaria e biennale" di cui alla presente disposizione ed avvalersi del "periodo di grazia ordinario" solo in un secondo momento. La RT evidenzia che per fini di chiarezza si è ritenuto opportuno prevedere che il "periodo di grazia ordinario" possa essere utilizzato solo dopo essersi prima avvalsi di quello "biennale e straordinario". Ciò in ragione del divieto, previsto nella presente norma, di prelevare dal fondo commissioni di incentivo durante il periodo "biennale e straordinario". In ogni caso, i fondi immobiliari che si siano già avvalsi del "periodo di grazia ordinario" alla data di entrata in vigore delle modifiche potrebbero comunque beneficiare anche del periodo "straordinario e biennale".

Al riguardo, si condivide quanto sostenuto dalla RT che, in ragione della crisi COVID-19, i gestori dei fondi immobiliari potrebbero vedersi costretti a liquidare, con un forte sconto, i beni immobiliari di proprietà dei fondi da essi gestiti, con conseguente emersione di minusvalenze. Tuttavia, andrebbe chiarito se nell'ambito della legislazione vigente risulta scontato un effetto fiscale di maggiore gettito derivante dall'imposizione del maggior valore dovuto alla vendita delle quote dei fondi immobiliari in scadenza. In tal caso, la norma essendo suscettibile di produrre oneri necessiterebbe di una specifica copertura finanziaria.

Articolo 20

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonché per l'emersione del lavoro irregolare)

I commi 1 e 2 predispongono stanziamenti aggiungivi in favore delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco per il 2020 per fronteggiare fabbisogni straordinari emersi in relazione all'Emergenza in atto.

In particolare, il comma 1 autorizza per l'attività resa dalle Forze di polizia nel periodo ricompreso tra il 25 novembre ed il 31 dicembre 2020 la spesa (ulteriore rispetto a quelle fin qui disposte) di 48.522.984 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali e 13.773.840 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro "straordinario" del personale delle Forze di polizia.

La RT evidenzia preliminarmente che l'intervento normativo adegua il quadro delle risorse finanziarie a disposizione del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché l'Amministrazione possa continuare a fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse al riaccutizzarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Evidenzia che in questo senso la disposizione mira ad assicurare la corresponsione dei trattamenti economici accessori e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia e al personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il comma 1 mira ad aggiornare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Forze di polizia per fare fronte, dal 25 novembre al 31 dicembre 2020, ai diffusi e maggiori compiti emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

In particolare, la proiezione di spesa tiene conto del numero di unità giornaliera effettivamente impiegate durante la fase acuta del *lockdown* nei mesi di marzo e aprile 2020, quantificabili in 58.000 unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e oltre 12.000 unità appartenenti alle Polizie Locali.

Rileva che stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile *pro capite* per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in n.10 ore mensili, oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per lavoro "straordinario" viene ipotizzato un costo "medio" *pro capite* di euro 19,79.

Circa le platee considerate, sottolinea che per la Polizia di stato si prevede un impiego di n. 16.000 unità, n. 35.000 per l'Arma dei Carabinieri e n. 7.000 per la Guardia di Finanza.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico "fuori" sede e per il 70 % per l'ordine pubblico in sede.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

A. POLIZIA DI STATO

Spese per il personale:

Lavoro straordinario

Periodo considerato: (25 novembre – 30 novembre 2020) n. 6 giorni

- Unità giornaliere impiegate: n. 16.000

- Numero ore da liquidare *pro capite* mensili n. 10

- Numero ore da liquidare per il periodo considerato n. 2

- Importo orario € 19,79

n. 2 ore pro capite x 16.000 unità € 19,79 € 633.280

Periodo considerato: (1 dicembre – 31 dicembre 2020) n. 1 mese

- Unità giornaliere impiegate: n. 16.000

- Numero ore da liquidare *pro capite* mensili n. 10

- Importo orario € 19,79

n. 10 ore pro capite mensili x 16.000 unità € 19,79 € 3.166.400

Costo complessivo periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020 € 3.799.680

Ordine pubblico

Determinato in 16.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato "fuori sede".

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa "media" rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili, di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID-19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione

la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo di 37 giorni, di € 1.628.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

-Periodo considerato: (25 novembre – 31 dicembre 2020)

n. 37 giorni

- Unità impiegate: n. 16.000

- Stima costi fuori sede

Unità (4.800 x € 29,43 x giorni 37) € 5.226.768

- Stima costi in sede

-Unità (11.200 x € 17,25 x giorni 37) € 7.148.400

Totale complessivo spesa per ordine pubblico € 12.375.168

Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio € - 1.628.000

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € 10.747.168

RIEPILOGO PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	3.799.680
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	10.747.168
T o t a l e	14.546.848

B. ARMA DEI CARABINIERI

Spese per il personale:

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 30 novembre 2020) n. 6 giorni

- Unità giornaliera impiegate: n. 35.000

- Numero ore da liquidare *pro capite* mensili n.10

- Numero ore da liquidare per il periodo considerato n. 2

- Importo orario € 19,79

n. 2 ore *pro capite* x 35.000 unità € 19,79 € 1.385.300

Periodo considerato: (1 dicembre – 31 dicembre 2020) n.1 mese

- Unità giornaliera impiegate: n. 35.000

- Numero ore da liquidare *pro capite* mensili n.10

- Importo orario € 19,79

n. 10 ore *pro capite* mensili x 35.000 unità € 19,79 € 6.926.500

- costo complessivo periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020 € 8.311.800

Ordine pubblico

Determinato in 35.000 le unità dell'Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo di 37 giorni, di € 1.628.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 31 dicembre 2020) n.37 giorni

- Unità impiegate: n. 35.000

- Stima costi fuori sede

Unità (10.500 x € 29,43 x giorni 37) € 11.433.555

- Stima costi in sede

Unità (24.500 x € 17,25 x giorni 37) € 15.637.125

Totale complessivo spesa per ordine pubblico € **27.070.680**

Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio € - 1.628.000

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € 25.442.680

RIEPILOGO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	8.311.800
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	25.442.680
T o t a l e	33.754.480

C. GUARDIA DI FINANZA

Spese per il personale:

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 30 novembre 2020) n.6 giorni

- Unità giornaliere impiegate: n.7.000

- Numero ore da liquidare *pro capite* mensili n.10

- Numero ore da liquidare n.2

- Importo orario € 19,79

-n. 2 ore *pro capite* x 7.000 unità € 19,79 € 277.060

Periodo considerato: (1 dicembre – 31 dicembre 2020) n.1 mese

- Unità giornaliere impiegate: n. 7.000

- Numero ore da liquidare *pro capite* mensili n. 10
- Importo orario € 19,79
- n. 10 ore *pro capite* mensili x 7.000 unità € 19,79 € 1.385.300**
- Costo complessivo periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020 € 1.662.360**

Ordine pubblico

Determinato in 7.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.500.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo di 37 giorni, di € 740.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 31 dicembre 2020) n. 37 giorni

- Unità impiegate: n.7.000

- Stima costi fuori sede

Unità (2.100 x € 29,43 x giorni 37)€ 2.286.711

- Stima costi in sede

Unità (4.900 x € 17,25 x giorni 37) € 3.127.425

Totale complessivo spesa per ordine pubblico € 5.414.136

Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio € -740.000

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € 4.674.136

RIEPILOGO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	1.662.360
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	4.674.136
Totale	6.336.496

D. POLIZIE LOCALI

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale conseguentemente richiede una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nei mesi di marzo e aprile risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi:

- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede n. 12.000
- Stima costi in sede n. 12.000 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 37 € 7.659.000

TOTALE POLIZIE LOCALI

T o t a l e € 7.659.000

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELL'ULTERIORE PERIODO: 25 NOVEMBRE–31 DICEMBRE 2020

Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

Forza di Polizia	Importo
Polizia di Stato	14.546.848
Arma dei Carabinieri	33.754.480
Guardia di Finanza	6.336.496
Polizie Locali	7.659.000
Totale	62.296.824

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Totale
Lavoro Straordinario	3.799.680	8.311.800	1.662.360	0,00	13.773.840
Ordine Pubblico	10.747.168	25.442.680	4.674.136	7.659.000	48.522.984
Totale	14.546.848	33.754.480	6.336.496	7.659.000	62.296.824

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

norma	S/E	C/K	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
co. 1	>S	C	14,5	0	0	14,5	0	0	14,5	0	0
	>E	T/C				7,1	0	0	7,1	0	0
	>S	C	33,8	0	0	33,8	0	0	33,8	0	0
	>E	T/C				16,4	0	0	16,4	0	0
	>S	C	6,3	0	0	6,3	0	0	6,3	0	0
	>E	T/C				3,1			3,1		
	>S	C	7,7	0	0	7,7	0	0	7,7	0	0
	>E	T/C				3,7	0	0	3,7	0	0

Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che la RT non considera tra le voci di spesa per le Polizie locali anche le ore di lavoro straordinario, ma solamente l'onere relativo all'indennità di ordine pubblico, diversamente da quanto stimato per le forze di polizia statali. Sul punto, posto che la RT evidenzia che l'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale, richiedendo una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia, ha imposto, giocoforza, l'impiego diffuso anche delle Polizie locali, indispensabile ad assicurare il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia - ivi rammentandosi che, nei soli mesi di marzo e aprile, risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità appartenenti a tali Corpi - va evidenziato che l'articolo 19 della legge di contabilità, imporrebbe che in presenza di nuove norme determinino effetti a carico degli enti del settore pubblico allargato (nella fattispecie, Comuni, Città metropolitane e Regioni) debbano altresì prevedersi anche le risorse attraverso cui questi potranno farvi fronte.

Nel caso specifico, andrebbero pertanto chiarite le ragioni della mancata previsione nella quantificazione dello stanziamento anche dei compensi relativi alle ore di lavoro straordinario che sono chiamati a svolgere le unità in forza alle polizie locali.

Quindi, pur considerando che trattasi di autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, stante la diversità delle qualifiche e/o gradi dei contingenti impiegati ed il loro continuo avvicendamento la RT ha ipotizzato un costo medio *pro capite* di euro 19,79 orario. In proposito, pur rilevando che tale valore medio sembra essere prudenziale alla luce degli importi mediamente riconosciuti per i differenti gradi³⁵, andrebbe comunque chiesto un quadro di sintesi inerente la distribuzione media nei gradi/qualifiche della composizione di ciascun dispositivo di impiego, per ogni forza di polizia, con annessa l'indicazione dei costi orari unitari, in relazione al grado rivestito, dell'ora di lavoro straordinario.

In termini analoghi, con riferimento poi al computo della spesa relativa alla indennità oraria di Ordine pubblico, come disciplinata in relazione ad almeno 4 ore di ininterrotto servizio dall'articolo 10 del D.P.R. 164/2002, in misura differenziata, se prestata in sede o fuori sede (rispettivamente per 13 o 26 euro lordi), posto che la RT elabora la stima della spesa prevista per ciascuna forza di polizia, assumendo che la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico "fuori" sede e per il 70 % per l'ordine pubblico "in sede", andrebbe solo confermata la congruità del parametro retributivo ivi considerato.

Si osserva infine che l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 1 e 2 è per gli oneri fino al 31 dicembre 2020, mentre quella di cui al comma 3 è fino al 31 gennaio 2021

³⁵ Al riguardo, si segnala che nel sistema di determinazione del trattamento economico degli appartenenti alle forze di polizia, a ordinamento civile e militare, come noto regolata dal sistema dei cd. "parametri" (in linea di massima, corrispondente a 100 per il livello iniziale della carriera e a 150 per il grado apicale della carriera "direttiva") l'ora di straordinario (variabile a seconda se riguardante giorno feriale, festivo/notturno, e notturno e festivo) va dagli 11-14 euro lordi orari del grado iniziale ai 16/21 euro lordi orari del grado apicale della carriera "direttiva". Cfr. CCNL, del personale del Comparto Sicurezza e Difesa, triennio 2016-2018, articolo 6.

che coincide con l'attuale termine dello stato di emergenza. Emerge quindi la probabilità che le misure di cui ai primi due commi necessitino di un ulteriore finanziamento.

Il comma 2 autorizza poi a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2020 l'ulteriore spesa di 5.325.302 euro per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il dispositivo di soccorso e le attività di soccorso e di scorta tecnica per biocontenimento (dunque, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale e per il dispiegamento delle squadre specialistiche) specificamente per il pagamento delle prestazioni di lavoro "straordinario".

La RT ribadisce che la norma autorizza per il 2020 le risorse finanziarie rese disponibili al fine di assicurare, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 e l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione al primo aspetto, la necessità di incremento dello stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il fabbisogno di euro 4.646.160 è stato quantificato tenendo presente che:

- il *trend* di crescita delle assenze dal servizio registrato nelle ultime settimane comporta l'assenza quotidiana media di circa n. 600 unità di personale operativo che svolgono settimanalmente tre turni di servizio di dodici ore ciascuno e che dovranno essere sostituite per il periodo di isolamento da personale richiamato dal turno libero in orario straordinario;
- nel periodo considerato (nove settimane circa), ciascuna unità richiamata dal turno libero dovrà prestare settimanalmente 36 ore di lavoro straordinario.

Di seguito la stima dei costi per prestazioni straordinarie:

Periodo considerato (1° novembre – 31 dicembre 2020)	9 settimane
Unità di personale richiamate giornalmente dal turno libero	600
Numero di ore straordinarie settimanali per unità di personale	36
Numero di ore straordinarie per il periodo considerato (9x36x600)	194.400
Tariffa "media" compenso per lavoro straordinario (lordo Stato)*	€ 23,90
Onere complessivo dell'intervento (194.400x23,90)	€ 4.646.160

* L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che sono chiamate a svolgere il servizio, aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

In relazione alla seconda esigenza rappresentata, l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico,

per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di n. 32 unità complessive di personale.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 25 novembre al 31 dicembre 2020, viene calcolato con una quantificazione di 37 giorni per il 2020.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (loro Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge n. 76 del 2020.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

Periodo considerato: 25 novembre – 31 dicembre 2020

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

- Unità giornaliere impiegate: n. 32
- Totale ore da liquidare *pro capite* mensili n. 720
- Importo orario € 23,90
- costo complessivo rapportato a 37 giorni € 679.142

TOTALE VIGILI DEL FUOCO

Straordinario unità richiamate giornalmente dal giorno libero € 4.646.160

Straordinario squadre specialistiche € 679.142

T o t a l e € 5.325.302

Riepilogo generale (commi 1 e 2)

	Straordinario	Ordine pubblico
PS	3.799.680	10.747.168
CC	8.311.800	25.442.680
GdF	1.662.360	4.674.136
PolLoc		7.659.000
VVF	5.325.302	
Totali	19.099.142	48.522.984
	67.622.126	

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
co.2	>S	C	5,3	0	0	5,3	0	0	5,3	0	0
co.2	>E	T/C				2,6	0	0	2,6	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in termini analoghi a quanto riferito sul comma 1, pur considerando che trattasi di autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, va evidenziato che la RT fornisce il dettaglio delle platee, dei previsti fabbisogni orari di impiego e dei parametri retributivi considerati e però, stante la diversità delle qualifiche e/o gradi dei contingenti impiegati ed il loro continuo avvicendamento, ipotizza un costo medio *pro capite* di euro 23,90. Anche in questo caso quindi sarebbe necessario un quadro di sintesi inerente la differenziazione nei gradi/qualifiche della composizione del dispositivo di impiego, con annessa l'indicazione dei costi orari unitari, in relazione al grado rivestito, per l'ora di lavoro straordinario³⁶.

Ciò detto si rende in definitiva indispensabile al fine di certificare la congruità e soprattutto la prudenzialità del parametro assunto come media unitaria del costo orario ai fini della determinazione dei fabbisogni di spesa.

Il comma 3 autorizza la spesa complessiva di euro 6.507.485 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, in relazione alle aggiuntive relative all'emergenza COVID-19, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. E' previsto che i compensi accessori di cui al presente comma possano essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali (2 ore settimanali) di cui all'articolo 10, comma 3 previsti, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (*Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare*) e a quelli (compenso forfetario per impiego oltre le 48 ore) stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (*Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate*).

La RT riferisce che l'intervento regolatorio permette di finanziare per il 2020 e il 2021 – fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 [31 gennaio 2021] – gli oneri per il pagamento delle prestazioni da lavoro "straordinario" e del compenso forfetario di impiego, necessario ad assicurare lo svolgimento degli accresciuti compiti assegnati tanto al personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività in atto espletate dalle Forze armate sull'intero territorio nazionale (attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.), quanto al personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei duecento "Drive Through" Difesa dell'Operazione Igea, volta

³⁶ In linea di massima, si segnala che il costo orario dello straordinario nel pubblico impiego è commisurato a 1/150 della retribuzione mensile corrispondente al grado/qualifica rivestita.

ad incrementare su tutto il territorio nazionale la capacità quotidiana del Paese di effettuare tamponi a favore della popolazione, ovvero assegnato alle diverse strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione in atto del COVID-19.

Evidenzia che sono state prese in considerazione n. 922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato nei duecento “*Drive Through*” Difesa e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, e n.78 unità di personale militare diurnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l’espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate in termini di contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale.

La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessità di un incremento di n.80 ore di lavoro straordinario *pro capite* mensile calcolati per un periodo di 93 giorni (dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021), nonché per il personale medico/paramedico/supporto impiegato nei citati “*Drive Through*” e nelle strutture sanitarie, l’attribuzione del compenso forfettario di impiego.

Il compenso forfettario di impiego (CFI), introdotto con l’articolo 3 della legge n. 86 del 2001 e disciplinato in sede di concertazione dall’articolo 9 del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, poi esteso anche ai gradi dirigenziali ai sensi dell’art. 1826-*bis* del Codice dell’ordinamento militare, è nato per remunerare il personale militare sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore e che, articolate in turni nell’arco delle 24 ore, mal si conciliano con l’ordinario orario di servizio.

I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numeri di personale impiegato).

Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle – divise per i mesi di interesse 2020 e per il mese di interesse 2021 – rispettivamente per il personale delle sale operative e per il personale medico, paramedico e di supporto sanitario.

IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO

GRADO	UNITA'	FERIALE				FESTIVO				TOTALE COMPLESSIVO		
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%		IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO
Colonnello	12	95,00	15	4.138	1.454	22.692	170,00	5	2.468	867	13.535	36.227
Tenente Colonnello	30	85,00	15	9.257	3.251	50.758	165,00	5	5.990	2.104	32.843	83.601
Maggiore	45	85,00	15	13.885	4.877	76.137	165,00	5	8.984	3.156	49.265	125.402
Capitano	65	74,00	15	17.460	6.133	95.743	148,00	5	11.640	4.089	63.829	159.572
Tenente	70	74,00	15	18.803	6.605	103.108	148,00	5	12.556	4.403	68.739	171.847
Luogotenente	20	74,00	15	5.372	1.887	29.459	148,00	5	3.582	1.258	19.640	49.099
Maresciallo Capo	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo Ordinario	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Marescialli	70	68,00	15	17.279	6.069	94.748	136,00	5	11.519	4.046	63.165	157.913
Sergente	60	68,00	15	14.810	5.202	81.212	136,00	5	9.874	3.468	54.142	135.354
Caporal Magg. Capo Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Capo	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Volontari non in SP	120	44,80	15	19.515	6.854	107.009	89,60	5	13.010	4.570	71.340	178.349
TOTALE	922			222.305	78.082	1.219.002			147.459	51.793	808.588	2.027.592
TOTALE MENSILE										2.027.592		
TOTALE ESIGENZA DAL 31 OTTOBRE 2020 FINO AL 31 DICEMBRE 2020										4.055.184		
RIPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA												
SALE OPERATIVE										283.139		
PERSOANLE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO OP. IGEA										4.055.184		
TOTALE FABBISOGNO										4.338.323		

Oneri Compensato forfettario di impiego 2021

IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO

GRADO	UNITA'	FERIALE						FESTIVO						TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO			
Colonnello	12	95,00	15	4.138	1.454	22.692	170,00	5	2.468	867	13.535	36.227		
Tenente Colonnello	30	85,00	15	9.257	3.251	50.758	165,00	5	5.990	2.104	32.843	83.601		
Maggiore	45	85,00	15	13.885	4.877	76.137	165,00	5	8.984	3.156	49.265	125.402		
Capitano	65	74,00	15	17.460	6.133	95.743	148,00	5	11.640	4.089	63.829	159.572		
Tenente	70	74,00	15	18.803	6.605	103.108	148,00	5	12.536	4.403	68.739	171.847		
Luogotenente	20	74,00	15	5.372	1.887	29.459	148,00	5	3.582	1.258	19.640	49.099		
Maresciallo Capo	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634		
Maresciallo Ordinario	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634		
Marescialli	70	68,00	15	17.279	6.069	94.748	136,00	5	11.519	4.046	63.165	157.913		
Sergente	60	68,00	15	14.810	5.202	81.212	136,00	5	9.874	3.468	54.142	135.354		
Caporal Maggiore Capo Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320		
Caporal Maggiore Capo	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320		
Caporal Maggiore Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320		
Volontari non in SP	120	44,80	15	19.515	6.854	107.009	89,60	5	13.010	4.570	71.340	178.349		
TOTALE	922			222.305	78.082	1.219.002			147.459	51.793	808.588	2.027.592		
											TOTALE MENSILE	2.027.592		
											TOTALE ESIGENZA DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 GENNAIO 2021	2.027.592		
											RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA			
											SALE OPERATIVE	141.570		
											PERSOANLE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO OP. IGEA	2.027.592		
											TOTALE FABBISOGNO	2.169.162		

La quantificazione degli oneri può essere così riassunta:

Personale delle sale operative (anno 2020)

78 unità x 80 ore mensili x 62 giorni (dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020) x 21,96 euro ora € 283.139

Personale medico, paramedico e di supporto sanitario (anno 2020)

922 unità x 20 giorni CFI (15 feriali + 5 festivi) – dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020 € 4.055.184

TOTALE ONERI 2020 € 4.338.323

Personale delle sale operative (anno 2021)

78 unità x 80 ore mensili x 31 giorni (dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021) x 21,96 euro ora € 141.570

Personale medico, paramedico e di supporto sanitario (anno 2021)

-922 unità x 20 giorni CFI (15 feriali + 5 festivi) – dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021 € 2.027.592

TOTALE ONERI 2021 € 2.169.162

TOTALE COMPLESSIVO € 6.507.485

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
co.3	>S	C	4,3	2,2	0	4,3	2,2	0	4,3	2,2	0
co.3	>E	T/C				2,1	1,1	0	2,1	1,1	0

Al riguardo, in linea di "massima", per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi di dettaglio forniti dalla RT, sia relativamente alla parametro considerato ai fini del riconoscimento del compenso forfettario che in relazione al previsto compenso medio per le ore di straordinario, nulla da osservare.

Il comma 4 rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 103 (commi 23 e 25) del decreto-legge n. 34 del 2020 circa l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno, per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro a contratto a termine nelle procedure di regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri impiegati in agricoltura, nella cura della persona o nel lavoro domestico (con deroga espressa all'obbligo per tutte le amministrazioni dello Stato di avvalersi di personale - tra cui quello a tempo determinato - nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010; e con facoltà di utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n.50 del 2016).

La rimodulazione introdotta consiste nel prevedere l'intero stanziamento di 30 milioni nel 2021, mentre la norma previgente era bipartita per il biennio 2020-2021, rispettivamente in: 24,615 milioni per il 2020 e 5,384 milioni per il 2021.

Il comma 5 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 71,96 milioni di euro per l'anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

La RT ribadisce sulla norma che ivi si modifica l'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabiliva l'importo disponibile per l'acquisizione del servizio di prestazioni di lavoro a contratto a termine, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, e consentiva l'impiego complessivo di 1.300 unità di personale, per un periodo di sei mesi.

Le 1.300 unità di personale erano ripartite in numero di 800 presso le sedi territoriali degli Sportelli Unici dell'Immigrazione presso le Prefetture – Uffici territoriali di Governo e in n.500 presso le sedi territoriali degli Uffici delle Questure, rispettivamente gestite dal Dipartimento delle Libertà Civili e dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

La citata disposizione è stata modificata dall'art. 37-*quater*, comma 1, lett. b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che aveva suddiviso lo stanziamento tra gli anni 2020 e 2021 nei seguenti termini:

- € 24.615.384 per l'anno 2020
- € 5.384.616 per l'anno 2021.

Tale previsione risulta compendiate nella seguente tabella.

	2020	2021	Totale
Amm. Civ. – fino a 800 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	€ 18.461.538	0	€ 18.461.538
PS – fino a 500 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	€ 6.153.846	€ 5.384.616	€ 11.538.462
TOTALE	€ 24.615.384	€ 5.384.616	€ 30.000.000

Certifica che al fine di rendere disponibili le somme nell'anno 2021, in ragione delle tempistiche di affidamento dei contratti che non consentono di impegnare, come inizialmente previsto, parte di tale somma nell'anno 2020, si rende necessario ripartire gli oneri come di seguito illustrato, nel corso dell'anno 2021.

Per il 2021 il relativo costo delle prestazioni risulta quindi essere:

Dipartimento delle Libertà Civili

-800 unità x € 3.846,15 *pro capite*/mese = € 18.461.538

-500 unità x € 3.846,15 *pro capite*/mese = € 11.538.462

Di conseguenza, l'aggiornamento della tabella soprariportata viene così ad essere definito:

	2021
Dip. Libert� Civili fino a 800 unit� personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	� 18.461.538
Amministrazione PS fino a 500 unit� personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	� 11.538.462
TOTALE	� 30.000.000

Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
co.4	S	C	-24,6	24,6	0	-24,6	24,6	0	-24,6	24,6	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di norma di mero aggiornamento contabile, non ci sono osservazioni.

Articolo 21

(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

Il comma 1 apporta modifiche all'articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020.

La lettera *a*) riduce l'importo del Fondo per la filiera della ristorazione previsto all'articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020, da 600 a 250 milioni di euro per il 2020 e stanziamento risorse sul medesimo Fondo pari a 200 milioni per il 2021, ferma restando la previsione che si tratta di limiti di spesa.

Al contempo dispone che le risorse relative al 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo gi  presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020, nonch  al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalit  e procedure di cui al comma 6 dell'articolo 58 e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 2020 (ovvero Poste Italiane spa), entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro.

La lettera *b*) conferma che le risorse del fondo sono finalizzate all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese di ristorazione, mense, *catering* ecc. per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio. Nel novero delle imprese potenzialmente beneficiarie vengono poi inserite quelle con codice ATECO 55.20.52 (azienda agricola con annessa attivit  ricettiva) e si stabilisce che, ai soli fini della

presente procedura (quindi per accedere al contributo), gli ittiturismi indicano il codice ATECO 56.10.12 (già previsto).

Il comma 2 dispone il conseguente adeguamento a quanto previsto dal comma 1, lettera *a*), del contenuto dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020.

Il comma 3 rinvia all'articolo 26 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT, oltre a sintetizzare le disposizioni, afferma che la riduzione dello stanziamento per il 2020 di cui alla lettera *a*) del comma 1 dipende dal numero di domande presentate entro il 15 dicembre 2020.

Con la modifica di cui al comma 1, lettera *b*), si definisce il perimetro dei beneficiari delle risorse del Fondo in relazione al settore agrituristico, anche laddove il richiedente sia registrato con ATECO solo di azienda agricola con annessa attività ricettiva (ATECO 55.20.52); inoltre si consente agli ittiturismi di presentare la medesima domanda, non essendo muniti di specifico codice pur essendo assimilati *ope legis* agli agriturismi che esercitano attività di ristorazione. La disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto resta fermo l'importo complessivo dello stanziamento.

Al riguardo, ricordato che il Fondo in questione opera nei limiti delle risorse disponibili e che le modifiche dei livelli di stanziamento inducono a ritenere sovrastimata l'originaria quantificazione, pari a 600 milioni di euro per il 2020, sarebbe comunque utile una quantificazione finalizzata a dimostrare l'adeguatezza delle risorse complessivamente ridotte di un quarto, rispetto alle domande pervenute e in relazione all'inserimento fra i beneficiari delle imprese con codice ATECO 55.20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole) e degli ittiturismi.

Articolo 22

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

La norma assegna alle Regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A destinandolo al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020.

Si specifica che rimangono fermi gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e che il contributo non concorre alla determinazione del saldo non negativo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020.

Si stabilisce che le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi del successivo articolo 26.

Tabella A		
Regioni	Percentuale di riparto	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

La RT afferma che l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario del contributo di 250 milioni di euro, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, non incide sugli obiettivi di finanza pubblica di tali enti, previsti dall'articolo 1, comma 841, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non altera la capacità di spesa degli enti nel 2020, ultimo anno di applicazione del vincolo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio). A tal fine è espressamente previsto che il contributo non concorre alla determinazione del saldo positivo.

Per la RT le risorse destinate al rimborso dei prestiti liberate a seguito dell'assegnazione del contributo e utilizzate per ristorare le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-2019 entro il 31 dicembre 2020, non determinano effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno di cassa nel 2020, in quanto la norma e il vincolo del pareggio congelano la capacità di spesa delle Regioni nel corso di tale esercizio, migliorando, di un importo pari a 250 milioni, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020. Il miglioramento del risultato di amministrazione comporta, secondo la RT, un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni a statuto ordinario che, in considerazione del principio di prudenza e dell'esiguità degli importi per i bilanci regionali, sarà realizzato interamente

nell'esercizio 2021, con effetti negativi sull'indebitamento netto e il fabbisogno di cassa.

Pertanto la RT associa alla norma i seguenti oneri:

- nel 2020, 250 milioni in termini di saldo netto da finanziare;
- nel 2021, 250 milioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Contributo alle RSO per la riduzione del debito e ristoro categorie soggette a restrizioni con le risorse liberate - maggiore spesa in conto capitale	250				250	

Al riguardo, si prende atto che il contributo in esame non concorre alla determinazione del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466 della legge n. 232 del 2016 inerente la normativa del pareggio di bilancio e che le risorse liberate non possono essere oggetto di liquidazione e pagamento, confluendo di fatto nel risultato di amministrazione. Alla luce delle suesposte considerazioni, andrebbe comunque assicurato che la previsione delle variazioni di bilancio per l'assegnazione dei ristori entro il 31 dicembre 2020, escluda qualsiasi possibilità da parte dei beneficiari di ottenere già nell'anno 2020 il pagamento dei predetti ristori, con effetti negativi sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Articolo 23 **(Fondo perequativo)**

Il comma 1 istituisce per il 2021 un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5,3 miliardi di euro per il 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei decreti-legge nn. 18, 23, 34, 104, 129, 137, 149, 154 e 157, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con DPCM, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari da rendersi entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5,3 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Al riguardo, senza entrare nel merito della questione giuridica della possibilità per un DPCM di derogare a norme di rango primario nella materia considerata, si

esprimono perplessità in ordine alla scelta di demandare ad un atto di rango secondario la definizione integrale delle condizioni e dei requisiti per accedere alle risorse del Fondo (tramite esonero fiscale o contributivo), dei parametri per individuare gli importi spettanti, dei tempi e delle procedure per la concessione del beneficio. Tali rilievi attengono sia a necessità di tutela delle prerogative parlamentari nell'allocazione delle risorse che ad esigenze di controllo circa l'effettivo rispetto dello stanziamento disposto. Inoltre, andrebbe almeno previsto che per il parere parlamentare, per il quale è fissato il brevissimo termine di sette giorni, lo schema sia corredato da relazione tecnica.

Da ultimo, anche in considerazione della rilevanza dell'importo delle risorse stanziato, sarebbe necessario acquisire gli elementi informativi che hanno condotto ad una così puntuale determinazione dell'importo (pari a 5,3 mld di euro) al fine di consentire al Parlamento di poter valutare la congruità delle risorse stanziato in relazione agli utilizzi che sono stati genericamente indicati. In ottica metodologica, le disposizioni in commento finiscono per predeterminare la copertura finanziaria di oneri che saranno valutati in futuro - peraltro se e quando i DPCM saranno adottati³⁷ - con inversione dell'ordine per cui la copertura finanziaria presuppone l'individuazione dell'onere da sostenere (cfr art. 17 della legge n. 196 del 2009).

Articolo 24

(Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)

La norma modifica l'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, relativamente alle misure di contenimento da applicare in relazione alla classificazione dei territori regionali in funzione del livello di rischio epidemiologico. In particolare, si prevede che a seguito dell'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, debbano comunque applicarsi per un ulteriore periodo almeno di pari durata le misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

La RT afferma che alla disposizione, di carattere ordinamentale, non si ascrivono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che all'accertamento della permanenza in un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive la presente disposizione stabilisce che debbano comunque applicarsi per un periodo di 14 giorni le misure relative allo scenario immediatamente inferiore, andrebbe chiarito se tale previsione potrebbe determinare sia pure indirettamente una modifica del quadro con cui è stata effettuata la quantificazione degli oneri connessi alla classificazione delle regioni nei vari livelli di rischio epidemiologico.

³⁷ Le risorse stanziato "a copertura", di contro, sono da subito scontate nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 25 **(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)**

La norma consente alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13--bis, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti aventi le caratteristiche di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1 e nelle quali non figurino privati. A tal fine si prevede che le società in house da essi individuate possono procedere al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, delle azioni di titolarità di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni.

Al contempo, si prevede, in caso di riscatto, la riduzione di alcuni termini procedurali.

Si dispone che relativamente alla società Autobrennero S.p.a., ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdarò (Mantova).

La RT afferma che la disposizione ha un contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, più in generale, considerata la natura interamente pubblica delle concessionarie subentranti, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'eventuale inserimento delle stesse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato. In tale ipotesi, andrebbe infatti verificato se possano determinarsi effetti sul debito e/o sui saldi di finanza pubblica in conseguenza dell'accollo delle passività delle attuali concessionarie (non inserite attualmente nel predetto elenco) e del valore di subentro delle concessioni oppure per effetto di investimenti ed oneri per le infrastrutture.

Relativamente agli eventuali oneri in capo alle regioni e agli enti locali per effetto del riscatto da parte delle società in house delle azioni di titolarità di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni non si hanno osservazioni da formulare per effetto della vigenza delle regole concernenti il rispetto dell'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali e nel presupposto dunque che tali oneri possano essere assunti nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Articolo 26 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 dichiara che gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 2 annesso al presente decreto.

ALLEGATO 2
(articolo 26, comma 1)
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>	
- <i>COMPETENZA</i> -	
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-341.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	599.840
- <i>CASSA</i> -	
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-389.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	647.840
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.	

A titolo informativo si riproduce l'omologo allegato del decreto-legge n. 104 del 2020 da cui si evince un peggioramento di tutti i saldi di 5 miliardi di euro:

Allegato 1
(articolo 114, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>	
- <i>COMPETENZA</i> -	
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-336.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	594.840
- <i>CASSA</i> -	
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-384.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	642.840
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.	

Il comma 2 incrementa di 600 milioni per l'anno 2021 il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 23 e dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo, determinati in 8.999,46 milioni di euro per l'anno 2020, 6.301,885 milioni di euro per l'anno 2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 9.529,46 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 7.211,585 milioni di euro per l'anno 2021:

- a) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di liquidità degli enti locali di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
- c) quanto a 24.615.384 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 20, comma 4, lettera b) in ragione delle tempistiche di affidamento dei contratti che non consentono di impegnare, come inizialmente previsto, nell'anno 2020;
- d) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a) che riduce per un pari importo le risorse del Fondo previsto all'articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104;
- e) quanto a 6.554,5 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 7.084,5 per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 34,901 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.195,552 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 13 e 20;
- f) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione «Fondi da ripartire» - programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- g) quanto a 600.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- h) quanto a 57 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- i) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154;
- l) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

Il comma 4 incrementa di 90 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni.

Il comma 5, al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10 -bis, 229, commi 2 -bis e 4 -bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e di cui agli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, 89 comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020 stabilisce la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di destinare le

risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020 al fondo ammortamento dei titoli di Stato, è da intendersi riferita all'anno 2021.

Il comma 6, ai fini dell'applicazione dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede la destinazione delle risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020 al fondo ammortamento dei titoli di Stato, considera utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8 del predetto articolo 265, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Si precisa che per gli interventi di conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4 *-quater*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-*bis* della legge n. 196 del 2009, che prevede per gli anni 2019, 2020 e 2021 l'ulteriore proroga di un esercizio della conservazione in bilancio delle somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio.

Il comma 7 dispone che le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al medesimo comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.

Il comma 8 stabilisce che le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 6. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.

Il comma 9 prevede che le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Il comma 10, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Incremento del fondo per le esigenze indifferibili (comma 2) - spesa corrente		600			600			600	
Riduzione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti debiti certi liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome di cui all'articolo 115 del DL n. 34/2020 (comma 3, lett. a)) - spesa c/capitale	-4.000			-4.000					
Riduzione delle risorse relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. (comma 3, lett. b) - spesa corrente	-70			-14			-14		
Riduzione del fondo di riserva per l'integrazione di autorizzazioni di cassa (comma 3, lett. f) - spesa corrente				-60			-60		
Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (comma 3, lett. g) - spesa corrente			-0,6			-0,6			-0,6
Utilizzo fondo speciale per la reinscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n.196/2009 (comma 3, lett. h) - spesa corrente	-57			-57			-57		
Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL n. 154/2008 (comma 3, lett. i) - spesa c/capitale					-18			-18	
MEF- Incremento del fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte nel conto sospeso (comma 4) - spesa corrente	90								
Conservazione nel conto dei residui delle somme di talune autorizzazioni di spesa nelle more del perfezionamento dei provvedimenti attuativi derivanti dalle medesime autorizzazioni (comma 5) - spesa corrente					309			309	

Il prospetto espone poi i seguenti effetti complessivi, evidenziando una copertura su "Autorizzazione all'indebitamento Relazione al Parlamento":

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
TOTALE ENTRATE	-4.678,0	4.678,0	-0,6	-7.158,1	7195,6	-0,6	-7.158,1	7195,6	-0,6
TOTALE SPESE	-180,2	4.425,4	-0,6	-2.763,7	7193,6	-0,6	836,3	7193,6	-0,6
TOTALE GENERALE	-4.497,8	252,6	0,0	-4.394,4	2,0	0,0	-7.994,4	2,0	0,0
Autorizzazione all'indebitamento Relazione al Parlamento	5.000			8.000			8.000		

La RT con riferimento al comma 1 afferma che lo scostamento previsto per il 2020 non comporta conseguenze in termini di maggiore spesa per interessi per l'anno in corso per 2 ordini di motivi:

- la situazione delle disponibilità liquide del Tesoro rimane molto ampia anche tenendo conto degli effetti finanziari dello scostamento in parola. In altri termini il fabbisogno di cassa aggiuntivo del Settore Statale determinato da questo scostamento non comporta un incremento analogo delle emissioni di titoli di Stato;
- le eventuali maggiori emissioni del 2020 verrebbero in ogni caso effettuate su un insieme di scadenze tali per cui il tasso medio all'emissione risulterebbe pari a zero o leggermente negativo.

La RT si limita a descrivere il comma 2.

Relativamente al comma 3 la RT nell'elencare le varie forme di copertura chiarisce che:

- la riduzione per 4.000 milioni per l'anno 2020 del fondo di liquidità di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, presenta le necessarie disponibilità;
- il differente impatto sui saldi derivanti dall'utilizzo quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 14 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, delle economie accertate sulle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, è compensato dalla copertura di cui alla lettera *f*);
- quanto a 24.615.384 di euro per l'anno 2020, si sono utilizzati i risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 20, comma 4, lettera *b*);
- quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si sono utilizzati i risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 21 comma 1, lettera *a*);
- quanto a 6.554,5 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 7.084,5 per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 34,901 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.195,552 milioni di euro per l'anno 2021, si è provveduto mediante

corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 13 e 20;

- la riduzione per 120 milioni di euro per l'anno 2020 della missione «Fondi da ripartire» - programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta le necessarie disponibilità;
- la riduzione di 600.000 euro per l'anno 2022 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presenta le necessarie disponibilità;
- la riduzione di 57 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196, presenta le necessarie disponibilità;
- quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2020, si è provveduto alla corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154;
- ed infine, si è provveduto mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

Con riferimento al comma 4, la RT nel descrivere l'incremento di 90 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del "Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso" afferma che gli effetti sul Fabbisogno del settore statale e sull'Indebitamento netto sono stati già registrati nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti a favore dei beneficiari, che hanno dato luogo nel tempo a contabilizzazioni in conto sospeso.

Relativamente al comma 5, finalizzato a consentire, nelle more del perfezionamento dei relativi provvedimenti attuativi, la conservazione nel conto dei residui per l'anno 2021, di risorse finalizzate ad interventi a favore di vari settori nell'ambito del trasporto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di 309 milioni di euro, la RT specifica che tali risorse sono state previste legislativamente dalle autorizzazioni di spesa contenute:

- nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 198, comma 2, per 130 milioni di euro, all'articolo 199, commi 7 e 10-*bis*, per 60 milioni di euro, all'articolo 229, commi 2-*bis* e 4-*bis*, rispettivamente per 20 milioni di euro e 1 milione di euro;
- nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dall'articolo 86 per 20 milioni di euro, dall'articolo 88, comma 2, per 28 milioni di euro e dall'articolo 89, comma 4, per 50 milioni di euro.

Con riguardo ai restanti commi la RT descrive le norme.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il comma 3 nell'elencare gli articoli onerosi del presente provvedimento non inserisce gli articoli 21 e 22 che, invece, nell'ambito del proprio articolato menzionano espressamente il rinvio all'articolo 26

per la copertura finanziaria. La circostanza merita un chiarimento ed eventualmente una modifica formale del comma 3, anche se gli oneri degli articoli 21 e 22 sono comunque riportati nel prospetto degli effetti finanziari e quindi conteggiati ai fini della copertura del provvedimento.

Si osserva inoltre che il comma 3 nel determinare gli oneri soggetti a copertura in 8999,46 per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare non specifica, invece, gli oneri sia pure inferiori in termini di fabbisogno ed indebitamento per il medesimo anno, mentre tale distinzione è effettuata con riferimento al 2021, essendo i valori del fabbisogno e dell'indebitamento maggiori rispetto al saldo netto da finanziare. Comunque gli effetti sui tre saldi, così come riportati nel prospetto riepilogativo, sono corrispondenti agli importi indicati nei singoli articoli e sono ricompresi nei valori degli scostamenti autorizzati con le risoluzioni parlamentari approvate il 26 novembre 2020.

Inoltre, risulta specificato in modo innovativo rispetto alla prassi, il differente onere complessivo in termini di saldo netto da finanziare di cassa, rispetto a quello di competenza. Andrebbero con l'occasione illustrati i fattori determinanti tale differente impatto rispetto alla competenza, considerato anche che il prospetto riepilogativo non contempla tale saldo.

Si osserva, poi, che la RT giustifica l'assenza di spesa per interessi passivi sullo scostamento di bilancio per effetto dell'ampia situazione delle disponibilità liquide del Tesoro senza però addurre ulteriori elementi di chiarimento a sostegno di quanto dichiarato, specificando solamente che il fabbisogno di cassa aggiuntivo del Settore Statale determinato dallo scostamento non comporta un incremento analogo delle emissioni di titoli di Stato. Inoltre, ipotizza che le eventuali maggiori emissioni del 2020 verrebbero in ogni caso effettuate su un insieme di scadenze tali per cui il tasso medio all'emissione risulterebbe pari a zero o leggermente negativo, anche in questo caso senza fornire ulteriori elementi circa la tipologia delle emissioni e il relativo profilo finanziario, al fine di dimostrare l'assenza di oneri per interessi.

Quanto alla copertura recata alla lettera a) mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020, si evidenzia che, da una interrogazione effettuata nella banca dati della RGS sembra risultare la necessaria disponibilità. Andrebbe comunque assicurato, anche alla luce della cospicua riduzione recata dalla norma in esame, che non vi siano pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle predette risorse. Inoltre, si rileva che le risorse in questione assumono natura in conto capitale e in quanto tale non dovrebbero essere idonee a coprire spese di natura corrente, pena la dequalificazione della spesa, non consentita dalle attuali regole contabili.

Relativamente all'utilizzo dei fondi stanziati in bilancio per il 2020, per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, andrebbe fornita dalla RT la identificazione contabile dello stanziamento in questione. Comunque, presupponendo che si tratti del cap. 2351 spese

per i servizi di accoglienza degli stranieri, da una interrogazione effettuata nella banca dati della RGS, sembra sussistere la necessaria disponibilità. Ad ogni modo, considerato che è già intervenuta una riduzione per 100 milioni di euro sulle stesse risorse ad opera dell'articolo 31 del decreto-legge n. 149 (cd. ristori-*bis*), appare opportuno assicurare, anche in questo caso, l'assenza di eventuali pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle predette risorse.

Si osserva inoltre che non appare chiaro il differente impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto accennato dalla RT per cui a fronte di una riduzione per 70 milioni di euro, gli effetti su tali saldi sarebbero solo di 14 milioni. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che parte di tale spesa era destinata ad altri enti pubblici per cui non rileva ai fini di tali saldi che considerano il complesso delle pubbliche amministrazioni e non solo lo Stato. Tuttavia, tale ipotesi dovrebbe essere suffragata da un'illustrazione analitica delle destinazioni di spesa. Inoltre, tale differente impatto è in contrasto con quanto invece scontato dal decreto n.149 (cd. ristori-*bis*) in cui la riduzione di 100 milioni delle stesse risorse è stata invece contabilizzata in modo simmetrico su tutti i saldi³⁸.

Quanto all'utilizzo dei risparmi rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 4, lettera *b*) e all'articolo 21 comma 1, lettera *a*), e alla copertura mediante quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese indicate alla lettera *e*), nulla da osservare, rinviando poi alle osservazioni specifiche effettuate ai relativi articoli di competenza.

Relativamente alla copertura recata dalla lettera *f*) a valere sulla missione "Fondi da ripartire" - programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del MEF si osserva che mentre la norma prevede una riduzione pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di cassa, il prospetto riepilogativo espone, in termini di fabbisogno e indebitamento netto una riduzione inferiore, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, senza che la RT motivi tale differenza.

Ancora, relativamente alle coperture di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*) a valere, rispettivamente, sulla missione "Fondi da ripartire" - programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del MEF, sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili e del Fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente si prende atto di quanto chiarito dalla RT circa la disponibilità delle risorse.

Analogo chiarimento circa la disponibilità di risorse andrebbe fornito, con riferimento alla copertura di cui alla lettera *i*), a valere sulle risorse sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, su cui invece la RT si limita a descrivere la norma.

Quanto alla lettera *l*), si osserva che la copertura mediante il ricorso all'indebitamento netto non viene puntualizzata nel testo normativo in termini quantitativi, tuttavia mediante il rimando al comma 1 che prevede i nuovi risultati

³⁸ Cfr. prospetto degli effetti finanziari, articolo 31, lettera *f*).

differenziali essa è determinata in termini di saldo netto da finanziare per 5 miliardi di euro. Il prospetto riepilogativo ascrive poi effetti per 5 miliardi di nuovo indebitamento in termini di saldo netto da finanziare e 8 miliardi in termini di fabbisogno e indebitamento netto, coerenti con i valori dell'autorizzazione concessa dal Parlamento il 26 novembre 2020.

Con riguardo all'incremento del fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte nel conto sospeso di cui comma 4, si rileva che il predetto fondo (cap. 3035 - MEF), privo di stanziamenti nell'esercizio finanziario 2020, è finalizzato a regolare pagamenti effettuati dalla Tesoreria in conto sospesi. Infatti, in talune specifiche occorrenze, con imputazione provvisoria sul conto sospeso collettivi, possono essere effettuati pagamenti anticipati dalla Tesoreria statale, utilizzando risorse depositate sul "conto Disponibilità del tesoro", in attesa che siano emessi i titoli di spesa necessari per la loro regolarizzazione, a valere su stanziamenti del bilancio statale, ovvero sulle risorse depositate su conti correnti o contabilità speciali aperti presso la Tesoreria statale. La RT a tal proposito si limita a sottolineare che gli effetti sul Fabbisogno del settore statale e sull'Indebitamento netto sono stati già registrati nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti a favore dei beneficiari, che hanno dato luogo nel tempo a contabilizzazioni in conto sospeso, senza aggiungere ulteriori informazioni circa la natura dei pagamenti effettuati e le circostanze che hanno determinato il finanziamento del predetto Fondo.

Con riferimento al comma 5 si segnala che la possibilità di evitare di destinare le risorse di alcune autorizzazioni di spesa, non utilizzate al 15 dicembre 2020, al fondo ammortamento dei titoli di Stato, nell'anno 2020, rinviando l'applicazione della norma all'anno 2021, attua la possibilità prevista in tal senso dall'articolo 34-*bis*, comma 1, della legge di contabilità, di conservazione dei residui in deroga espressa e con legge al principio generale ivi pure stabilito, per cui le risorse di parte corrente iscritte in bilancio e risultanti non impegnate al termine dell'esercizio, debbano di norma formare oggetto di economie.

Inoltre, sempre relativamente al comma 5, andrebbe chiarito se a legislazione vigente sia stata scontata per l'anno 2020 l'assenza di effetti sui saldi, atteso che il prospetto riepilogativo espone effetti di maggiore spesa in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2021 ma non espone effetti per l'anno 2020.

Con riguardo al comma 6 si segnala che la norma deroga ai requisiti in base al quale si procede ad assumere l'impegno, considerando sufficiente a tal fine anche l'adozione di atti presupposti all'impegno delle risorse. A tal fine si rammenta che l'articolo 34 della legge di contabilità prevede, tra l'altro, che l'impegno è assunto con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili e che l'assunzione degli impegni è possibile solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, in termini di competenza e di cassa e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. Il comma 6 sembra quindi derogare a quanto previsto dall'articolo 34 della

legge di contabilità, senza che in questo caso sia esplicitamente ammessa la possibilità di deroga, contrariamente al già menzionato articolo 34-*bis*. Andrebbe poi chiarito se tale possibilità possa avere effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali di spesa. Inoltre, al fine di circoscrivere esattamente l'ambito di applicazione della deroga, andrebbe specificato cosa si intende per adozione di atti presupposti all'impegno delle risorse, stante la predetta formulazione suscettibile di interpretazioni non univoche.

Infine, in merito al comma 11, per i profili di interesse, si ribadisce quanto già osservato in precedenti note di lettura³⁹, circa la conferma che la prevista possibilità da parte del ministero dell'economia e delle finanze di disporre anticipazioni di tesoreria in riferimento alle misure straordinarie previste dal provvedimento in esame, sia compatibile con quanto scontato a legislazione vigente per il 2020 in termini di impatto sul fabbisogno del settore statale, sotto il profilo della sua copertura, nonché l'assenza di effetti dovuti al maggiore "tiraggio" che si potrebbe determinare in termini di maggiore spesa per interessi prevista per il medesimo anno e già scontata nei tendenziali di spesa.

³⁹ Senato della Repubblica, Servizio Bilancio, NL n. 177.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov 2020

[Documentazione di finanza pubblica n. 20](#)

Decreti legge 137 e 149 del 2020 ("ristori"): effetti sui saldi e conto risorse e impieghi

"

[Nota di lettura n. 191](#)

A.S. 2013: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

"

[Nota di lettura n. 178](#)

Adeguamento normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938, concernente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (**Atto del Governo n. 200**)

"

[Nota di lettura n. 179](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (**Atto del Governo n. 201**)

"

[Nota di lettura n. 180](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute (**Atto del Governo n. 202**)

"

[Nota di lettura n. 181](#)

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 sui fondi comuni monetari (**Atto del Governo n. 203**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 21](#)

A.C. 2790 – Legge di bilancio 2021 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 22](#)

Aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) - Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (**Doc. LVII-bis, n. 3**)

"

[Nota di lettura n. 188](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (**Atto del Governo n. 210**)

"

[Nota di lettura n. 193](#)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2020 (**Atto del Governo n. 219**)

Dicembre

[Nota di lettura n. 182](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (**Atto del Governo n. 204**)

"

[Nota di lettura n. 185](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (**Atto del Governo n. 207**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>